



PARLAMENTO EUROPEO

Segretariato generale
Direzione generale della
Ricerca e della
Documentazione

DOSSIERS DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE

LE BANCHE COOPERATIVE

Serie economica n.

6

10 - 1985

P R E F A Z I O N E ,

Le cooperative operanti nei vari settori dell'economia hanno instaurato rapporti di cooperazione sul piano europeo. E' diffusa convinzione che le cooperative possono apportare un sostanziale contributo allo sviluppo economico dell'Europa. Da parte loro, le Istituzioni della Comunità possono offrire alle cooperative, mediante un'armonizzazione delle legislazioni nazionali, nuove possibilità di espansione. Una relazione di iniziativa è stata presentata al Parlamento a tale effetto (Relazione dell'on. MIHR, Doc. 1-849/82).

Accanto alla funzione delle cooperative di consumatori, agricole, artigiane e industriali trattate principalmente in tale relazione, una notevole importanza spetta anche alle banche cooperative. La Direzione Generale della Ricerca e della Documentazione del Parlamento Europeo ha pertanto incaricato il Dott. Massimo SALVIONE di elaborare il presente studio su

"Le banche popolari cooperative nell'ordinamento giuridico italiano ed il quadro comunitario di riferimento settoriale".

Lo studio passa in rassegna la situazione delle banche cooperative negli Stati membri della Comunità (ad esclusione della Grecia e del Portogallo).

Il 20 settembre 1984 gli onn. PÖTTERING e SAKELLARIOU hanno presentato al Parlamento Europeo una proposta di risoluzione sul ruolo che le cooperative possono svolgere nel quadro della politica di sviluppo regionale della Comunità (Doc. 2-1311/84). La commissione parlamentare competente per la politica regionale presenterà una relazione d'iniziativa su tale argomento.

Le banche cooperative che sono oggetto del presente studio assumono in questa connessione una particolare rilevanza.

" LE BANCHE POPOLARI COOPERATIVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
ED IL QUADRO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO SETTORIALE "

di Massimo SALVIONE

LUSSEMBURGO - Aprile '85

I N D I C E

| | |
|---|---|
| <u>INTRODUZIONE</u> : Aspetti storico-evolutivi dell'associazionismo cooperativo nel settore del risparmio e del credito | 1 |
|---|---|

SEZIONE PRIMA

" LE BANCHE POPOLARI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO "

| | |
|--|----|
| <u>Premessa</u> : Inquadramento sistematico e fonti normative | 6 |
| 1) - Le banche popolari come società cooperative | 7 |
| 2) - La posizione delle banche popolari nel sistema della legislazione bancaria nazionale | 12 |
| 3) - Rapporti tra disciplina della cooperazione e disciplina dell'attività bancaria | 13 |

SEZIONE SECONDA

" ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE BANCHE POPOLARI COOPERATIVE IN ALCUNI ALTRI PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA "

| | |
|---------------------------|----|
| GERMANIA FEDERALE | 16 |
| FRANCIA | 19 |
| BELGIO | 22 |
| LUSSEMBURGO | 24 |
| PAESI BASSI | 26 |
| GRAN BRETAGNA | 28 |
| IRLANDA | 29 |
| DANIMARCA | 30 |
| SPAGNA | 32 |
| | |
| NOTE BIBLIOGRAFICHE | 35 |

INTRODUZIONE: Aspetti storico-evolutivi dell'associazionismo cooperativo nel settore del risparmio e del credito.

Quello delle banche popolari e, più in generale, degli istituti di credito mutualistico è un fenomeno che sotto il profilo eziologico si iscrive nell'ambito del ben più vasto movimento cooperativo che si sviluppò, a partire dall'Inghilterra, in tutt'Europa intorno alla metà del secolo scorso come espressione organizzata del nascente proletariato industriale e delle classi economicamente subalterne nella prospettiva ultima della definizione di un valido sistema correttivo degli squilibri socio-economici prodotti dal tumultuoso processo di industrializzazione di quegli anni e dai meccanismi stessi dell'economia capitalistica. (1)

Più precisamente, la cooperazione di credito in quanto tale ebbe origine in Germania intorno al 1850 su iniziativa di due giuristi nonché uomini politici dell'epoca, Herman Schulze-Delitzsch e F. Wilhelm Raiffeisen, entrambi mossi dal proposito di sottrarre al triste fenomeno dell'usura le classi più umili, già emancipate, almeno sul piano del diritto, dal servaggio con le riforme di Stein ed Hardenberg del 1813. Lo Schulze-Delitzsch patrocinò, infatti, la creazione di associazioni di credito provviste di capitale sociale e dirette a far prestiti ai soli soci e Raiffeisen, invece, la fondazione di associazioni di credito senza capitale sociale traenti i mezzi di esercizio da prestiti stipulati sotto la responsabilità solidale di tutti i soci e dirette a far prestiti normalmente solo a questi ultimi ma in via eccezionale anche a persone bisognose non socie purché meritevoli di fiducia.

Da questi due schemi derivarono due diversi tipi di banche ciascuno dei quali avrà più tardi il proprio campo di applicazione ed il proprio sviluppo: le casse rurali Raiffeisen, da un lato, e le banche cooperative Schulze-Delitzsch, ossia le banche popolari propriamente dette, oggetto specifico, peraltro, del presente studio, dall'altro. Secondo il loro ideatore queste ultime dovevano avere, come si diceva, un capitale proprio costituito da azioni di grosso taglio che i soci non abbienti potevano, se necessario pagare a rate; erano soci i sottoscrittori di almeno un'azione e a questi soltanto la banca poteva far prestiti. Il capitale doveva costituire il primo fondo di esercizio, ma la banca avrebbe potuto raccogliere depositi anche dai non soci corrispondendo su di essi un interesse purché tali depositi non superassero almeno in linea di principio il triplo o il quadruplo del capitale sociale. I prestiti sarebbero stati concessi ad interesse mite, per somme limitate, per la durata di pochi mesi e verso garanzia esclusivamente personale. Affinché inoltre i vecchi soci fossero cauti nell'ammetterne di nuovi, lo Schulze raccomandò l'adozione del principio della responsabilità illimitata degli stessi. Gli utili, infine, avrebbero dovuto essere per la massima parte accantonati a titolo di riserva.

Sul modello di questo tipo ideale sorsero ben presto nel paese numerose banche cooperative che, di lì a poco, dalla Germania si diffusero rapidamente in molti altri paesi europei modificandosi, in taluni casi, per adattarsi alle specifiche esigenze delle singole realtà locali. Dovunque, però, esse finirono per diventare anziché le banche degli operai, quelle dei piccoli commercianti, degli artigiani, degli agricoltori, dei professionisti sorgendo quasi esclusivamente nei centri urbani, a differenza delle casse Raiffeisen che si svilupparono esclusivamente nei centri agricoli ed ebbero per soci e clienti soltanto agricoltori. (2)

Per quanto concerne in particolare l'Italia, l'origine e la storia delle banche popolari appaiono legate ai nomi di Francesco Viganò e Luigi Luzzatti i quali, per porre un argine al dilagare dell'usura, si proposero di trapiantare da noi banche simili a quelle tedesche modificandole, però, in almeno tre punti fondamentali, così da adattarle al carattere ed alle condizioni della popolazione italiana, e cioè: 1) sostituendo alla responsabilità illimitata la responsabilità di ciascun socio limitata al solo valore delle azioni da lui sottoscritte; 2) sostituendo nella formazione del capitale sociale ad azioni di grosso taglio azioni di piccolo taglio (da £5 a 50); 3) assegnando, infine, al capitale la funzione di semplice fondo di garanzia. (3)

La prima banca di questo tipo sorse a Lodi nel 1865, seguita nello stesso anno da quelle di Milano, Cremona e Bologna.

In origine esse furono banche modestissime: piccolo il capitale, pochi i depositi, limitati i prestiti. Le loro principali operazioni erano, tra quelle attive: 1) i prestiti cambiari; 2) i prestiti sull'onore; 3) i mutui chirografari, tutti però per piccole somme, per breve tempo (3, 4 o 6 mesi) e dietro garanzia esclusivamente personale; tra le operazioni passive: i depositi, dapprima in conto corrente, più tardi a risparmio ed il risconto del portafoglio cambiario presso altri istituti per lo più quelle che all'epoca erano banche di emissione. Nei primi anni della loro esistenza tali banche si attenero rigorosamente alla norma dei prestiti ai soli soci applicando così rigidamente il principio della mutualità e sempre ebbero cura di destinare una parte notevole degli utili a riserva, ricorrendo, in pratica, al risconto solo quando i depositi non bastavano a soddisfare le domande di prestito dei soci.

Quando nel 1882 entrò in vigore il nuovo codice di commercio, le disposizioni in esso contenute per le società cooperative agli artt. 219-228 furono estese alle banche popolari perché ritenute cooperative esse stesse, pur non essendole a stretto rigore di fatto in considerazione della circostanza che esse distribuivano gli utili sociali non mandati a riserva ai loro azionisti in ragione del numero delle azioni possedute, anziché in ragione dell'attività di cooperazione posta in essere. (4) Le azioni divennero d'obbligo nominative e nessun socio poté possederne per un valore nominale superiore a £5.000. Dotate, come si diceva, di un capitale modesto, esse avevano bisogno di aumentarlo man mano che estendevano la loro attività e per poterlo fare in qualsiasi momento senza particolari formalità stabilirono quasi tutte nei loro statuti che in qualunque momento potessero accedere nuovi soci ed i vecchi ritirarsene. Esse divennero in tal modo di fatto, piuttosto che società cooperative vere e proprie, secondo il significato originario del termine, società "anonime" a capitale variabile e come tali vennero successivamente qualificate e classificate dai giuristi fino all'entrata in vigore del nuovo codice.

I depositi, modesti in principio, divennero ben presto ragguardevoli, specialmente nelle banche dell'Italia settentrionale, rendendo ad esse difficile nei momenti di ristagno il collocamento di tutti i mezzi disponibili in prestiti ai soli soci. Alcune di esse, pertanto, cominciarono ad estendere i prestiti anche ai non soci ed il loro esempio a poco a poco fu seguito da molte altre. Va da sé che, una volta abbandonata la regola dei prestiti ai soli soci, esse cessarono di essere banche mutualistiche in senso stretto e divennero, come in Germania, semplicemente le banche dei piccoli commercianti, degli industriali, dei professionisti e degli agricoltori. In un certo senso, tuttavia, esse divennero altresì ciò che il Luzzatti aveva voluto che fossero un giorno: le banche italiane per eccellenza, quelle cioè destinate ad investire i risparmi nelle stesse località in cui questi si formano. (5)

In seguito, con l'aumentare delle loro dimensioni, esse perderanno progressivamente anche questo loro carattere locale e si assisterà spesso di conseguenza a quello che è stato opportunamente definito un "processo di graduale spersonalizzazione" per l'impossibilità di mantenere vivi i vincoli personali sui quali poggia ogni forma di mutualità. A tutto ciò, va poi aggiunto che il peso tutt'altro che irrilevante che le banche in questione vennero ad assumere nel processo di industrializzazione del nostro paese fece sì che esse cominciassero a prefiggersi di conseguire utili di esercizio sempre maggiori "se non altro per irrobustire le condizioni patrimoniali aziendali". L'attenuazione anche per questa via dello spirito mutualistico ridusse ulteriormente le difformità con le altre categorie di banche di deposito ed approfondì le differenziazioni che già esistevano inizialmente con le casse rurali. Queste infatti, anche in conseguenza delle più modeste dimensioni e delle minori possibilità di espandere la propria attività al di fuori del ristretto ambito comunale, avevano serbato l'originario carattere mutualistico per il quale i soci sono anche i destinatari del servizio sociale e l'utile consiste soprattutto nel rendere loro un servizio a basso costo.

L'allineamento delle banche popolari al modello delle altre aziende di credito ordinario e la particolare caratterizzazione delle casse rurali furono successivamente recepiti dal legislatore del 1936/38.

La legge bancaria, infatti, com'è noto, intervenne a regolamentare l'esercizio del credito dopo che ogni gruppo di banche aveva maturato una propria caratterizzazione nell'ambito del mercato del credito per effetto della tradizione e dell'evoluzione del contesto economico e sociale nel quale era chiamata ad operare e delle proprie scelte di gestione.

Si comprende, pertanto, come mai questa, mentre non compie alcuna discriminazione tra le banche popolari e le altre aziende di credito ordinario, distingue esplicitamente le casse rurali ed artigiane istituendo per queste ultime una categoria a sé.

Il fatto poi di collocare le Banche popolari fra le altre aziende di credito significava che si doveva ritenere superata anche la consuetudine di identificare come elemento distintivo di tali aziende la circostanza di non

perseguire uno scopo di lucro. Quest'ultimo, infatti, si poteva considerare anacronistico non soltanto per le finalità prevalentemente pubblicistiche della legislazione bancaria e per l'intervento sempre più penetrante dello Stato nella disciplina del settore creditizio, ma anche perché si ammetteva ormai senza contrasti che le iniziative private nel settore bancario dovessero essere svolte con spirito diverso da quello che animava gli imprenditori di altri settori produttivi, nel senso cioè che ogni banca, privata o pubblica, avrebbe dovuto adeguare la propria politica di gestione anche alle esigenze della collettività. L'obiettivo, pertanto, non avrebbe dovuto mai identificarsi con il fine di lucro ma, piuttosto, con il perseguimento di un soddisfacente equilibrio della gestione finanziaria e di quella economica. I flussi annuali di reddito che ne sarebbero derivati avrebbero infatti permesso ad ogni istituto un graduale consolidamento patrimoniale allo scopo di consentire la realizzazione dei propri fini istituzionali. (6)

Seguendo tale impostazione, il fatto che le Banche popolari siano incluse dalla legge bancaria tra le aziende di credito avvalorava la concezione secondo la quale, mentre si riconosce la loro indiscussa natura privatistica, se ne contesta il carattere speculativo.

L'esperienza del secondo dopoguerra ha comunque dimostrato che il fine di lucro non è affatto anacronistico per le banche italiane. E' difficile negare infatti che, per quanto le strategie perseguite dalle aziende di credito non si pongano come obiettivo immediato la massimizzazione dei profitti bensì l'espansione della produzione complessiva, quest'ultima non risponda, in definitiva, allo scopo di mantenere ed incrementare la propria quota di mercato. Non sarebbe pertanto inesatto dire che il fine di lucro appare oggi nel complesso subordinato al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aziende di credito nelle quali si è dovunque diffusa una concezione pubblicistica dell'attività bancaria e che, in questo senso, si giustifica in sostanza l'equiparazione alle altre categorie di banche delle banche popolari, nelle quali si realizza efficacemente il collegamento di una gestione privatistica con le finalità pubbliche che esse direttamente o indirettamente perseguono.

Tralasciando comunque per il momento il punto in questione sul quale ci promettiamo di tornare diffusamente più oltre, vorremmo concludere questo breve "excursus" storico sulle banche popolari italiane osservando che nel 1939 queste hanno fondato a Milano sotto forma di società per azioni l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ISTPOPOLBANICHE) allo scopo, come si legge nel suo statuto, di "rendere più intensa ed efficace l'azione delle Banche popolari italiane accentrando le energie morali e materiali di cui esse dispongono per coordinarle ed utilizzarle a fini di interesse collettivo" (art. 2-comma 1°).

In tale prospettiva, l'Istituto svolge funzioni di coordinamento soprattutto per quanto attiene l'esercizio del credito da parte delle banche associate: esso funziona, infatti, come stanza di compensazione di tali aziende, ognuna delle quali partecipa all'Istpopolbanche con una certa quota capitale, e provvede ad assumere tutte quelle iniziative che sono ritenute utili per promuovere la costituzione di nuove banche popolari, il potenziamento di quelle esistenti ed in genere lo sviluppo del credito delle banche popolari stesse.

L'Istpopolbanche, inoltre, emette un proprio assegno circolare di cui delega l'emissione a tutte le banche popolari; attua iniziative di propaganda per il risparmio; partecipa anche in nome ed in rappresentanza delle banche affiliate a consorzi e sindacati di collocamento di prestiti pubblici; rappresenta le Banche popolari nelle pratiche con il Tesoro, il Debito Pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti ed in genere rappresenta le banche in parola presso tutti gli enti ed uffici statali e parastatali. Assiste, infine, le banche associate in tutte le questioni che riguardano la disciplina del rapporto di lavoro e la legislazione sociale.

Nel 1947, poi, allo scopo di finanziare a medio termine le piccole e medie imprese e di esercitare il credito agrario di miglioramento, le banche popolari italiane hanno creato la "Banca Centrale di Credito Popolare" con sede a Milano, altresì conosciuta come CENTROBANCA.

- - - - -

Nel corso della presente ricerca, sia pure nei brevi limiti di spazio che questa ci impone, proveremo, in una prima parte, ad esaminare la peculiare posizione delle banche in parola nel nostro sistema normativo, così da rispondere ad una serie di quesiti di fondo attinenti alla loro natura giuridica, ai rapporti con l'Organo di Vigilanza, alle condizioni ed ai diritti dei soci etc.: successivamente, tenteremo di delineare un rapido quadro d'insieme dell'attuale assetto strutturale ed organizzativo dei corrispondenti istituti di credito cooperativo negli altri paesi della Comunità Europea quale è venuto definendosi sino ad oggi attraverso le linee di uno sviluppo non sempre omogeneo ed uniforme. A quest'ultimo riguardo, anzi, non sarà inopportuno porre in evidenza già da subito la circostanza che, se da un lato, in alcuni paesi la struttura della clientela non ha reso possibile quella netta distinzione operativa tra le banche popolari Schulze-Delitzsch e le casse rurali del tipo Raiffeisen che è data riscontrare nell'esperienza della cooperazione di credito in Italia, in altri paesi comunitari quello degli istituti di credito popolare è un fenomeno o totalmente assente - come in Grecia - o - come in Gran Bretagna ed in Irlanda - con connotazioni profondamente differenti dal dato "classico" tramandatoci dall'esperienza storica continentale.

Nella speranza comunque di rendere più scorrevole ed interessante questo nostro lavoro abbiamo preferito riservare nei limiti del possibile ad ogni paese un suo spazio, benché minimo, in una sezione del presente elaborato da noi appositamente dedicata allo studio di quello che si potrebbe sommariamente definire come il quadro comunitario di riferimento settoriale del tema da noi assunto qui a materia di indagine.

Cogliamo infine l'occasione per ringraziare della fattiva e paziente collaborazione gentilmente prestataci il dr. W. Baumann, Consigliere Giuridico del "Groupement des Banques Coopératives de la C.E.", il dr. R. Klopp della "Caisse Centrale Raiffeisen" di Lussemburgo, il dr. N. Lochner ed il dr. N. Kyriazis della "Direction Générale de la Recherche et de la Documentation" del Parlamento Europeo, nonché il dr. P. Procaccini ed il Sig. P. Medici rispettivamente Direttore Generale e Vice Direttore Generale della "Banca Popolare di Terracina" al cui prezioso interessamento si deve la realizzazione a monte della presente ricerca.

SEZIONE PRIMA

"LE BANCHE POPOLARI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO"

Premessa: inquadramento sistematico e fonti normative.

Nell'accingerci alla trattazione del tema posto ad oggetto di analisi della presente sezione ci sembra sia opportuno premettere che nell'ordinamento giuridico italiano le banche popolari appaiono come un fenomeno "complesso", avente cioè una propria connotazione peculiare, ma al tempo stesso altresì caratteristiche che vengono ad accomunarle ad altri istituti, a seconda dei diversi punti di osservazione dai quali lo si venga a considerare? Anche la loro disciplina pertanto non può che risultare dall'interpretazione combinata di fonti legislative differenti.

Ed infatti:

a) le banche popolari sono state oggetto in primo luogo di specifici interventi del legislatore per definirne la natura (società cooperative a responsabilità limitata esercenti un'attività creditizia) nonché per dettarne talune ulteriori regole specifiche secondo quanto stabilito dal decreto legislativo del 10 febbraio 1948 n. 105 e successive modificazioni;

b) in quanto aziende di credito le banche popolari sono tuttavia soggette anche alla disciplina della Legge bancaria del 1938 al pari di tutte le altre aziende ed istituti di credito;

c) data poi la forma di società cooperativa le banche popolari sono sottoposte all'ordinamento di tale tipo di società ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del codice civile;

d) come a tutte le società cooperative infine anche alle banche popolari si applicano in ossequio al rinvio disposto dall'art. 2516 c.c. le norme sulle società per azioni in tema di conferimenti di assemblee di amministratori e sindaci di libri sociali di bilancio e di liquidazione naturalmente "in quanto compatibili" con le norme dettate specificamente dal codice per le cooperative nonché con quelle delle leggi speciali.

Tale situazione è il risultato di un'evoluzione storico-legislativa che ha preso in considerazione specificamente il fenomeno delle banche popolari solo molto tempo dopo la loro nascita spontanea.

Per quanto, infatti come abbiamo visto più sopra, la prima banca popolare italiana si faccia risalire all'iniziativa del Luzzatti che ne promosse la costituzione a Lodi nel 1865, delle banche popolari il legislatore si occupò per la prima volta soltanto con il R.D.L. del 21 ottobre 1923 n. 2413 che vietava a società esercenti il credito non in forma cooperativa di conservare o assumere la qualificazione di banche popolari. La stessa legge bancaria, nella primitiva stesura del 1936, non faceva espressa menzione di questo tipo di banche fra le aziende di credito ordinario, ossia fra le banche autorizzate alla raccolta del risparmio a breve termine; soltanto nella formulazione definitiva del 1938 nell'elencazione dell'art. 5 alla lettera b) compaiono specificamente anche le banche popolari.

L'attuale legislazione speciale, in verità a detta di più autori piuttosto scarna, consegue all'emanazione del codice civile del 1942 che ha introdotto una nuova disciplina organica per le società cooperative.

Con il decreto legislativo del 1948 e le sue successive modificazioni sono stati cioè precisati i necessari collegamenti con la disciplina generale delle cooperative nonché - del resto in parallelo con quanto compiuto per le casse rurali ed artigiane - le regole speciali cui devono attenersi le società cooperative a responsabilità limitata aventi per specifico oggetto l'esercizio dell'attività creditizia.

L'introduzione di una legislazione speciale - una cui ampia riforma è del resto attualmente allo studio - non ha comunque trasformato le banche popolari in enti di diritto pubblico: ciò comporta soltanto la sottoposizione agli organi di vigilanza a ciò preposti come per ogni altra azienda o istituto di credito sia che abbiano forma pubblicistica che privatistica. Il carattere di società private delle banche popolari è stato del resto puntualmente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 9 marzo 1968 n. 775: "Le banche popolari, benché regolate dal particolare regime di legge di cui al d.l. 10 febbraio 1948 n. 105, sono società private costituite nell'obbligatoria forma delle società cooperative a responsabilità limitata. Il loro statuto non ha efficacia regolamentare ma è costituito da un insieme di clausole negoziali di diritto privato".

Va peraltro segnalato che con recente pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni riunite è stato sancito il principio di equiparazione degli organismi bancari di diritto privato a quelli di diritto pubblico ai fini della applicabilità della legge penale.

I) Le banche popolari come società cooperative.

Dovendo dare una descrizione del fenomeno delle banche popolari sotto un profilo strettamente giuridico, va detto che queste sono in primo luogo da ricomprendere in quella ben più ampia categoria di società di capitali predisposte per l'esercizio a scopo mutualistico di imprese commerciali e non, che il titolo 6° del quinto libro del codice civile qualifica come società cooperative. Caratteristica peculiare di questo particolare tipo di organizzazione societaria è, ai sensi dell'art. 2511 lo "scopo mutualistico" e non lucrativo perseguito dai soci, ma in che cosa questo precisamente consista il codice civile non dice o quanto meno non dice in termini positivi.

Un elemento per così dire negativo di definizione si può desumere dallo art. 2518 n. 9 del codice in forza del quale l'atto costitutivo della società cooperativa deve indicare "la percentuale massima degli utili ripartibili". Dal che sembra potersi dedurre l'esistenza di un rapporto di sia pur parziale antitetività tra scopo mutualistico e scopo di lucro: non ci sarebbe in altri termini scopo mutualistico dove i soci fossero mossi da un intento di "illimitato profitto".

Analogo elemento negativo di definizione si ricava dall'art. 45 della Costituzione per il quale "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata".

Qui però il rapporto di antitetività dello scopo mutualistico rispetto a quello di lucro è ancora più netto: il carattere di mutualità della cooperazione comporta, infatti, secondo la Costituzione una radicale esclusione e non solo una limitazione dello scopo di lucro, ossia dei "fini di speculazione privata". La Costituzione postula, con ciò, dunque, una cooperazione che sia mossa da uno scopo esclusivamente e non prevalentemente mutualistico quale è invece la cooperazione regolata dal codice civile, considerazione questa che ha spinto taluni autori a parlare di dubbia costituzionalità della normativa del c.c. in riferimento all'art. 45 della Costituzione stessa.⁸

Non riteniamo sia nostro compito in questa sede affrontare la vasta problematica giuridica inerente all'interpretazione delle norme in parola e per la quale rinviando pertanto alla più recente produzione letteraria sull'argomento.⁹

Quello che qui ci preme semmai rilevare, e di cui peraltro non c'è tanto da stupirsi è che, limitandosi le fonti normative in precedenza richiamate a definire in termini puramente negativi il concetto di mutualità, nel quale pur concordemente esse vengono ad individuare in via esclusiva o prevalente il connotato peculiare delle società cooperative, vari studiosi abbiano dato luogo ad un ampio e spesso tormentato dibattito dottrinale nel tentativo di determinare l'essenza stessa della mutualità. Diciamo subito per dovere d'obiettività che la posizione della dottrina economica e giuridica in materia appare ancora alquanto incerta e contraddittoria, cosicché, evitando di addentrarci nel merito delle varie dispute dottrinali, ci limiteremo a riportare in proposito soltanto l'opinione più tradizionale e quella più moderna. Secondo la prima, la mutualità consiste nel "fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato". Per tale via l'essenza della cooperativa viene dunque ad essere definita mediante la formula della cosiddetta "gestione di servizio": affinché lo scopo mutualistico - e dunque l'eliminazione dell'intermediazione speculativa - possa realizzarsi occorre che assumano la veste di imprenditore quelle stesse persone che normalmente sono ad esso contrapposte (clienti, consumatori); ne consegue che in tali società l'impresa viene collettivamente esercitata da quelle stesse persone che usufruiranno poi dei beni o dei servizi da essa prodotti e che, pertanto, soci e destinatari dell'attività imprenditoriale esercitata dalla cooperativa sono le medesime persone.¹⁰

Tale concetto "puro" di finalità mutualistica è tuttavia superato oggi nei fatti. All'attività rivolta a favore dei soci le cooperative tendono sempre più ad affiancare una quota crescente di attività rivolta al mercato, mentre le organizzazioni del movimento cooperativo con il crescere delle dimensioni appaiono adeguarsi in misura sempre più ampia alla logica imprenditoriale.

Allo scopo mutualistico in senso stretto si tende allora a sostituire, sul piano della giustificazione dogmatica, una finalità in senso lato sociale cui le singole imprese cooperative si dovrebbero ispirare nelle scelte inerenti alla gestione. E' questo il concetto di mutualità "spuria" o "parziale" oggi prevalente ed accolto anche negli statuti delle banche popolari.

Nello schema statutario oggi generalmente adottato tale punto è regolato di norma come segue: "Oggetto sociale: La società raccoglie il risparmio, esercita il credito e presta tutti i servizi di banca tanto nei confronti dei propri soci, quanto dei non soci ispirandosi ai principi della cooperazione e della mutualità esclusa ogni operazione di mera speculazione. Per conseguire le proprie finalità istituzionali la società può aderire ad accordi ed intese con aziende consimili". Di qui l'affermarsi di una più moderna accezione del termine "mutualità", secondo la quale quest'ultima andrebbe inquadrata in una ottica estensiva e considerata, piuttosto, come complesso normativo atto a fornire di un particolare strumento produttivo determinati strati della popolazione provvisti di pochi mezzi, allo scopo di sopperire a talune loro specifiche necessità. E' stato infatti osservato in proposito che "nel suo fine centrale la mutualità è democraticità e quindi sostanziale pariteticità dello strumento organizzativo. La cooperativa è un modo essenzialmente democratico di produrre a differenza della società a struttura capitalistica dove vi è in concreto una caratura potiore; nella cooperativa, infatti, qualunque conferimento porta dunque alla parità delle carature almeno nel voto, ed è in questa parità che si può vedere l'essenza della mutualità". (11)

Allo scopo tuttavia di evitare uno scivolamento surrettizio verso forme totalmente lucrative, esistono alcune regole rigide che non possono in nessun caso essere ignorate:

a) L'art. 2518 del codice civile al numero 9 del comma 2° impone in primo luogo che l'atto costitutivo della società cooperativa stabilisca "le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui". A tale disciplina della distribuzione degli utili, valida in generale per tutte le società cooperative, si aggiungono poi per le banche popolari alcune regole speciali. Il decreto legislativo del 10 aprile 1948 n. 105 stabilisce infatti che la quinta parte degli utili netti annuali sia destinata alla riserva legale fin quando questa non abbia raggiunto la metà del capitale sociale. Solo quando tale cifra sia raggiunta la quota da destinare obbligatoriamente alla riserva legale è abbassata alla decima parte degli utili netti annuali. Inoltre, secondo la medesima norma, la quota di utili che non sia assegnata a riserva legale ad eventuali riserve statutarie o a riserva straordinaria e che non sia distribuita ai soci deve essere destinata ad opere o ad enti di pubblica beneficenza ed assistenza". Tali principi sono di norma riprodotti e specificati negli statuti delle singole banche popolari.

b) Sempre per agevolare il perseguimento delle finalità proprie, alcune norme mirano ad evitare il formarsi di squilibri di potere fra i soci all'interno della compagine sociale. E' così limitata la quota che ciascun socio può sottoscrivere (art. 2521 c.c.). Nel caso delle banche popolari, tuttavia, la legislazione speciale più volte modificata stabilisce in misura diversa in ragione delle dimensioni della banca il valore nominale massimo complessivo delle azioni che ciascun socio può possedere.

Tale valore è attualmente fissato dall'art. 15, comma unico della legge 19 marzo 1983, n. 72 (c.d. "Visentini-bis"): per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a 500 milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare i 15 milioni di lire; per le banche popolari aventi invece un capitale inferiore a 500 milioni di lire, nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi i 7 milioni e mezzo di lire.

c) Significato parallelo a quello della regola di cui al punto precedente ha l'ulteriore principio, sin qui più volte richiamato, per cui non esiste proporzionalità tra la quota posseduta dal socio e l'esercizio del diritto di voto: ciascun socio dispone di un solo voto qualunque sia l'entità del capitale posseduto (art. 2532 comma 2° c.c.) e ciò allo specifico scopo di privilegiare l'elemento personale rispetto a quello patrimoniale scoraggiando nel contempo l'acquisizione di posizioni di controllo. Un rafforzamento di tale principio, efficacemente sintetizzato fin dalle origini del movimento cooperativo nella formula "una testa, un voto", può, poi, essere considerata la norma dell'art. 2534 c.c. secondo la quale il socio deve intervenire alle assemblee di persona o, solo se lo statuto lo consente, farsi rappresentare da un altro socio, ma nessun socio può rappresentare più di cinque soci. Di fatto, però, gli statuti pongono in genere limiti ancora più rigorosi. La legislazione speciale sulle banche popolari ribadisce tali principi con particolare incisività stabilendo (decreto legislativo n. 105 del 1948 art. 6) che "ciascun socio ha un solo voto" e che "la delega ad esercitare i voto non può non essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti"; inoltre, diversamente da quanto consentito per altre imprese in forma cooperativa, nessuna posizione particolare è concessa ai soci persone giuridiche.

d) Secondo l'art. 2518 comma 2° n. 7 del codice civile, poi, l'atto costitutivo delle società cooperative deve determinare le condizioni per l'ammissione dei soci. Ciò discende dal principio per cui l'appartenenza alla cooperativa è giustificata solo per quelle persone che rientrano nelle categorie sociali ai cui bisogni essa si propone di sopperire; per converso, l'accesso deve essere tendenzialmente consentito a coloro che si trovino nelle condizioni richieste (c.d. principio della "porta aperta"). Ne deriva la possibilità di continui mutamenti del corpo sociale che tendono, tuttavia, ad avvenire non attraverso conferimenti di quote ma attraverso la sottoscrizione di quote nuove, con conseguente aumento del capitale sociale, o, viceversa, tramite recesso o esclusione di vecchi soci, con conseguente riduzione del capitale. A differenza pertanto degli altri tipi di società dove il capitale può essere variato solo con modificazione dell'atto costitutivo, le cooperative sono nel diritto italiano "società a capitale variabile".

e) Per evitare che le cooperative possano perdere la loro destinazione tipica a favore di più o meno estese categorie sociali - come accadrebbe se ad esse partecipasse un numero eccessivamente ristretto di soggetti - è previsto un numero minimo di soci che deve sussistere non soltanto in fase di costituzione, ma per tutta la durata della società (art. 1 Legge 17 febbraio 1971 n. 127).

Nelle banche popolari il numero minimo dei soci è trenta o quello maggiore determinato di volta in volta dall'Organo di Vigilanza in relazione alla popolazione e all'importanza del comune nel quale la banca pone la sede principale. La riduzione dei soci al di sotto del minimo legale o di quello fissato dall'Organo di Vigilanza, facendo venir meno una condizione per l'esistenza della società, comporta lo scioglimento della stessa qualora il numero dei soci non sia reintegrato nel termine di un anno (art. 4 D.L. 10 febbraio 1948 n. 105).

f) Sempre per accentuare l'elemento personale nel contesto sociale, gli amministratori delle cooperative non possono essere terzi, come nelle società per azioni, ma devono essere scelti fra i soci od i rappresentanti delle persone giuridiche socie (art. 2535 c.c.). Nelle banche popolari, poi, le disposizioni statutarie in atto escludono anche la possibilità di nominare amministratori i rappresentanti di persone giuridiche socie.

g) La legge speciale introduce infine alcune ulteriori deroghe per le banche popolari nei confronti della disciplina generale delle società cooperative e delle altre aziende di credito:

- viene semplificata la procedura per il rilascio del duplicato in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario (art. 12 cit. D.L. n. 105 del 1948);

- sono consentite anticipazioni ai soci sulle proprie azioni nei limiti fissati dall'Organo di Vigilanza e purché tali anticipazioni non superino il 40% della riserva legale (art. 9 D.L. ult. cit.);

- è consentito il rilascio, previo assenso dell'Organo di Vigilanza, di "libretti di piccolo risparmio speciale nominativi alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori delle classi meno abbienti" (art. II del cit. D.L.).

Queste, in sintesi, le caratteristiche assenziali delle società cooperative e, più specificamente, di quel particolare tipo di cooperative aventi per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito che è rappresentato appunto dalle banche popolari. Per gli altri aspetti della disciplina di tale tipo di impresa - ed in materie di fondamentale importanza quali i conferimenti, gli organi sociali, il bilancio ed i libri sociali, la liquidazione - si deve fare riferimento alle norme previste per le società per azioni in forza del principio di rinvio disposto come già accennato dall'art. 2516 del c.c.

A tale rinvio non si deve, tuttavia, attribuire un significato più ampio di quello di natura meramente tecnica inteso dal legislatore. Come già avveniva nella situazione legislativa, peraltro assai meno coordinata, precedente la codificazione del 1942, quando il modello di riferimento era la società anonima, non s'intende con la norma dell'art. 2516 stabilire un'analogia fra le cooperative e la più importante forma di impresa a scopo lucrativo. Le funzioni economiche e sociali restano nettamente diverse e ne sono prova le norme speciali concernenti le cooperative.

Il richiamo riguarda dunque non lo scopo, che permane diverso, ma il "modello organizzativo" dell'impresa stessa, essendo la società per azioni, per evidenti motivazioni storiche ed economiche, il tipo sociale oggi disciplinato nella maniera più organica ed evoluta.

2) La posizione delle banche popolari nel sistema della legislazione bancaria nazionale.

Come si è avuto modo di rilevare in precedenza, i tipi di banche autorizzate ad esercitare la raccolta del risparmio a breve termine sono elencati nell'art. 5 del Regio Decreto-Legge del 12 marzo 1936 n. 375: ad esse la legge attribuisce la denominazione generale di "aziende di credito" in contrapposizione agli istituti speciali di credito esercenti il credito a medio e lungo termine.

Nell'elencazione delle aziende di credito compiuta dalla legge compaiono due tipi di aziende a struttura cooperativa: le Banche Popolari e le Casse Rurali ed Artigiane. Abbiamo già evidenziato al principio del presente studio che se analoghi possono essere considerati almeno storicamente i fini perseguiti dall'uno e dall'altro tipo di azienda, diverso ne è stato certamente lo sviluppo: più ancorato al territorio e a determinate categorie economiche, con conseguenti livelli dimensionali minori, almeno tendenzialmente, è oggi il ruolo delle casse rurali; assai più scevro da condizionamenti è, invece, quello delle banche popolari. Qui ci limitiamo ad osservare che la legge bancaria, dal canto suo, disciplina essenzialmente una speciale "attività economica" piuttosto che dei particolari soggetti economici i quali, nelle loro diverse forme e per gli aspetti organizzativi e funzionali, restano pur sempre sottoposti alle rispettive norme regolatrici. Ne consegue che, pur applicandosi alle banche popolari la medesima disciplina legislativa prevista per la generalità delle aziende di credito ordinario, in forza della menzione che di esse è espressamente data dal succitato art. 5 del R.D.L. del 1936, la legge bancaria non impone agli istituti in parola regole particolari inerenti allo specifico oggetto della loro attività. Le uniche differenziazioni derivano dalla legislazione speciale sulle banche popolari e consistono nella possibilità di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni di rilasciare speciali libretti di piccolo risparmio ai soci meno abbienti e di rilasciare con procedure speciali duplicati dei libretti di risparmio (decreto legislativo n. 105/48 artt. 9-11): aspetti questi che sono stati già trattati nel precedente paragrafo alla lett. g).

Alla normativa speciale sullo smarrimento dei libretti è generalmente data specifica attuazione in un apposito articolo dello statuto. Se, tuttavia, la specialità dell'oggetto, ossia l'esercizio di un'attività creditizia, costituisce fonte della specialità della disciplina rispetto alle altre società cooperative, valendo così a richiamare la specialità delle norme della legge bancaria, non per questo le caratteristiche cooperative scompaiono.

Per quanto, infatti, l'oggetto dell'attività, vale a dire il complesso delle operazioni che possono essere compiute, sia, fatte salve le peculiarità sopra elencate, analogo a quello delle altre banche, lo scopo in vista del quale tali operazioni vengono compiute resta quello derivante dalle finalità dell'impresa sociale esercitata in forma cooperativa. Giova, peraltro, osservare che il summenzionato carattere di specialità dell'oggetto sociale delle banche popolari vale a differenziare la disciplina di queste ultime rispetto alle altre società cooperative anche per quanto concerne il regime della vigilanza. Com'è noto, infatti, per le società cooperative in generale l'art. 2542 dispone che esse siano "sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali". E precisa l'art. 2517 che "le società cooperative che esercitano il credito ... sono soggette alle disposizioni del presente titolo in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali".

L'oggetto dell'attività, cioè l'esercizio del credito, è dunque elemento di raccordo previsto dalla stessa legge per l'applicabilità alle cooperative di credito delle norme di cui agli artt. 11 e ss. e 31 e ss. della legge bancaria ed il tipo di vigilanza che ne consegue è quello cui la legge assoggetta ogni altra azienda di credito indipendentemente dalla struttura cooperativa.

3) Rapporti tra disciplina della cooperazione e disciplina dell'attività bancaria.

E' concordemente ammesso che, quando le aziende di credito siano costituite in una delle forme imprenditoriali regolate dal codice civile, nei confronti di tale regolamentazione di carattere generale la disciplina della legge bancaria assuma il carattere di legge speciale.¹² Ne deriva che la disciplina del codice si applica alle aziende di credito quando la legge bancaria non preveda con carattere di eccezione e, quindi, con efficacia derogatrice, regole diverse.

Tale principio vale sicuramente anche nell'ipotesi in cui l'azienda di credito abbia la forma della società cooperativa. Per tale tipo sociale, anzi, il principio è esplicitamente sancito dallo stesso legislatore all'art. 2517 del c.c. da noi citato in precedenza e per il quale le disposizioni generali sulle cooperative si applicano alle cooperative esercenti il credito solo "in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali".

Quanto testé ricordato comporta l'applicabilità alle cooperative di credito e quindi anche alle banche popolari degli istituti speciali che la legge bancaria prevede per le aziende di credito in generale e cioè, oltre al regime di vigilanza cui si è già accennato, anche:

1) lo speciale regime di incompatibilità previsto dall'art. 9 L.B. per gli amministratori delegati, i dirigenti, i funzionari e gli impiegati delle aziende di credito;

2) l'obbligo di autorizzazione preventiva della Vigilanza in sede di costituzione (art. 28 L.B.);

- 3) l'obbligo di iscrizione all'albo delle aziende di credito (art. 29 L.B.);
- 4) l'obbligo di trasmettere alla Vigilanza le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto (art. 31 L.B.);
- 5) l'obbligo di trasmissione alla Vigilanza dei verbali delle assemblee dei soci e l'obbligo della tenuta dello speciale libro delle concessioni di fido (art. 37 L.B.);
- 6) la speciale disciplina del conflitto di interessi degli amministratori, liquidatori, direttori e membri degli organi di sorveglianza, nonché lo speciale regime del deposito cauzionale a carico degli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio, direttori di filiale (artt. 38 e 39 L.B.);
- 7) la disciplina dell'amministrazione straordinaria (artt. 57 e ss. L.B.);
- 8) la disciplina della liquidazione (artt. 67 e ss. L.B.);
- 9) le sanzioni sia di natura amministrativa che penale (artt. 87 e ss. L.B.).

Sono invece controversi i limiti di applicabilità della disciplina della fusione fra aziende di credito. Com'è noto, in proposito la legge bancaria consente una facoltà di scelta, quando le aziende che partecipano all'atto di fusione abbiano natura di società, tra le procedure previste dal codice civile (artt. 2501 e ss. richiamate per le cooperative dall'art. 2538 stesso c.c. e per le aziende di credito dall'art. 48 L.B.) e la procedura speciale disposta dalla legge stessa agli artt. 49 e ss. E' tuttavia discussa l'ammissibilità di una fusione non soltanto tra aziende di credito aventi scopo rispettivamente mutualistico e lucrativo, ma anche tra aziende costituite in forma cooperativa sia pure di tipo diverso (banche popolari e casse rurali ed artigiane).

SEZIONE SECONDA

"ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLE BANCHE POPOLARI COOPERATIVE

IN ALCUNI ALTRI PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA"

GERMANIA FEDERALE

In Germania, paese d'origine, come abbiamo visto, delle banche popolari, queste ebbero un rigoglioso sviluppo al pari che in Italia, conservando, peraltro, in massima parte il tipo Schulze-Delitzsch.

Chiamate dal loro fondatore "Vorschussvereine" (associazioni di credito), esse sono note altresì sotto il nome di "Kreditgenossenschaften", e di "Volks-", oppure "Gewerbe-Banken". La prima Vorschussverein sorse nel 1850 e nel 1859 ne esistevano già 80. Per il loro spirito d'indipendenza e la loro avversione a qualunque ingerenza e tutela statale, esse furono osteggiate ad un tempo dagli uomini di Governo e dai socialisti, senza che queste ostilità, tuttavia, impedissero loro di diffondersi. Da principio esse furono tutte a responsabilità illimitata, e ciò sia perché così volle lo Schulze-Delitzsch, sia perché prima della legge sulle cooperative del 1° maggio 1889 per questo particolare tipo di formazione sociale in Germania non era ammesso il principio della responsabilità limitata. E' dopo il 1889 che cominciarono a sorgere le prime banche a responsabilità limitata e ciò spiega l'esistenza oggi nel paese di banche di entrambe le forme (13).

Fin dai primi anni del proprio sviluppo esse fondarono un istituto centrale destinato a coordinarne l'attività, la banca cooperativa "Von Sörgel Parrisius und Co", fondata nel 1864. Nel 1904 questa banca fu assorbita dalla Dresdner Bank la quale divenne così l'istituto centrale delle banche Schulze-Delitzsch. Esistono però anche banche centrali regionali. Come in Italia esse persero ben presto almeno in parte il carattere originario di banche mutue cooperative.

Considerevolmente rallentato nel periodo a cavallo tra le due guerre mondiali il loro sviluppo riprese rapidamente a partire dall'immediato secondo dopoguerra venendo ad indirizzarsi soprattutto verso i ceti medi che rappresentano ancora oggi la clientela principale di questo tipo di banche.

All'interno del settore bancario cooperativo in Germania Federale si possono distinguere oggi tre differenti categorie di istituti in relazione al loro differente campo di specializzazione: le Volksbanken e le Raiffeisenbanken, riunite oggi nel Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Unione Federale delle Banche Popolari Tedesche e delle Casse Raiffeisen), le Banche cooperative regionali e la Deutsche Genossenschaftsbank.

In origine le prime, come già osservato in precedenza, erogavano finanziamenti quasi esclusivamente ai settori del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, e solo successivamente, ossia dal secondo dopoguerra in poi, hanno ampliato il loro raggio d'azione indirizzando il loro sviluppo soprattutto verso le classi medie: si pensi che circa l'80 % dei loro soci sono oggi rappresentati da privati, operai, impiegati, funzionari, etc..., e che solo il 19 % è costituito da agricoltori, artigiani, piccole e medie imprese e liberi professionisti.

Si contano oggi in Germania circa 4 500 banche di questo tipo che con una rete di oltre 19 000 agenzie coprono il 25 % del mercato tedesco del credito (14).

Le banche cooperative regionali, invece, che, come si diceva, rappresentano la seconda categoria delle cooperative tedesche di credito, sono degli istituti, 9 in totale, costituiti sotto forma di società per azioni e con capitale detenuto per la maggior parte dalle stesse Volksbanken e dalle banche Raiffeisen locali, aventi principalmente lo scopo di attuare un collegamento ed un coordinamento su base regionale delle singole aziende partecipanti sostenendo queste ultime nello sviluppo e nel potenziamento dei servizi bancari offerti alle loro clientele. Per quanto concerne poi la Deutsche Genossenschaftsbank (DG Bank) questa rappresenta l'Istituto centrale di tutte le società cooperative della RFT. Creata con una legge federale dell'11 maggio 1949, successivamente modificata in data 22 dicembre 1975, la DG Bank è un ente a partecipazione statale provvisto di personalità giuridica di diritto pubblico e con capitale ampiamente controllato da società cooperative operanti nei più svariati settori dell'economia nazionale, chiamato a svolgere attività di coordinamento e di assistenza economica, tecnica e finanziaria di tutto il movimento cooperativo tedesco.

Oltre a questi tre grandi gruppi di banche cooperative esiste in Germania un'altra serie di istituti cooperativi specializzati creati per rispondere a talune specifiche esigenze, come ad esempio la Cassa di risparmio Edilizio Schwäbisch Hall, le Assicurazioni R+V del gruppo delle Casse Raiffeisen e delle Banche Popolari, la Società Union-Investment, la Casa Editrice Deutscher Genossenschaft-Verlag nonché un congruo numero di fondi immobiliari e di società di gestione patrimoniale.

Di recente, poi, per maggior precisione nell'aprile del 1977, è stato perfezionato il sistema di garanzia del settore bancario cooperativo (in precedenza imperniato su di un fondo costituito dalle stesse cooperative di credito e destinato a tutelare i depositi dei clienti) con l'istituzione di un Garantieverbung, ossia di un apposito fondo supplementare diretto in modo particolare a tutelare i fondi propri delle banche popolari affiliate(15).

Sotto un profilo più strettamente giuridico, va osservato che in Germania le cooperative di credito trovano l'ordinario fondamento della loro disciplina nella legge generale sulle società cooperative del 1° maggio 1889 e nelle più recenti modifiche a questa apportate nel corso del 1973, in base alla quale viene definita come cooperativa quel particolare tipo di "società in cui il numero dei membri non è limitato ed il cui oggetto è la realizzazione dei bisogni finanziari dei soci rendendo a questi ultimi il miglior servizio al minor costo". Quattro sono dunque secondo il diritto cooperativo tedesco i tratti distintivi di questa particolare formazione sociale rispetto alle altre organizzazioni socio-economiche conosciute dall'analisi giuridica :

- 1) E' un associazione di persone legate da un interesse comune (gruppo cooperativo) ;
- 2) I membri del gruppo in parola si prefiggono il raggiungimento dei loro scopi tramite azioni in comune ed un reciproco aiuto finalizzato al miglioramento della loro situazione economica (aiuto di gruppo) ;
- 3) essi creano a tal fine un'impresa economica (impresa cooperativa) ;
- 4) l'attività esplicata da questa impresa è destinata a soddisfare i bisogni finanziari dei suoi membri in maniera tale da rendere loro il miglior servizio al minor costo (relazione promozionale) (16).

L'atto costitutivo, nel quale puo' essere prevista, tuttavia, la possibilità di effettuare operazioni anche nei confronti dei non soci, deve indicare l'ammontare del capitale sociale e quantificare la responsabilità dei soci in caso di fallimento.

In linea generale, gli statuti delle banche popolari e delle casse Raiffeisen prevedono una responsabilità limitata dei soci pur non essendo tuttavia esclusa la possibilità di costituzione della cooperativa sotto forma di società commerciale a responsabilità illimitata, alternativa questa che, come abbiamo visto a suo tempo, nel nostro paese è espressamente esclusa dalla legislazione vigente per le banche popolari cooperative e consentita viceversa in relazione alle sole casse rurali ed artigiane. Indipendentemente dal numero delle azioni possedute in base all'applicazione del principio "un homme, une voix", ogni socio dispone di un solo diritto di voto secondo lo schema tipico dell'organizzazione cooperativa. Gli statuti possono, tuttavia, prevedere la possibilità di esercizio per delega di più voti fino ad un massimo di tre. Ogni cooperativa di credito deve, inoltre, avere tre organi :

- 1) l'Assemblea degli azionisti, organo sovrano della società ;
- 2) il Consiglio di vigilanza, organo di controllo dell'attività degli organi di direzione, che svolge mansioni "grosso modo" analoghe a quelle del nostro Collegio dei Sindaci ;
- 3) un Consiglio Direttivo, organo che potremmo definire "direttoriale" tout court in quanto composto in base al principio c.d. "dei quattro occhi", di almeno due direttori di provata serietà professionale nominati dall'Assemblea generale e provvisti di rappresentanza legale esterna (17).

Per il resto, come tutti gli altri istituti creditizi, anche le banche cooperative sono sottoposte alla disciplina prevista dalla legge bancaria federale, la Kreditwesengesetz (KWG) ed all'attività di controllo dell'Ufficio federale di Vigilanza per il sistema del credito (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen) cui in particolare compete il rilascio agli istituti in parola dell'autorizzazione all'esercizio del credito previo accertamento dell'esistenza di una serie di elementi pregiudiziali quali l'esistenza di un ammontare minimo di capitale proprio, la cui congruità ai fini della sicurezza dei valori patrimoniali dei depositanti, nel silenzio della legge in merito, risulta demandata alla valutazione discrezionale dell'Ufficio Federale di Vigilanza, l'adesione all'apposito fondo federale di garanzia del Bundesverband, la nomina di un numero minimo di due direttori di provate doti di fidatezza e competenza tecnica, intendendo peraltro quest'ultima come acquisita allorché risulti accertata un'attività direttiva di tre anni presso un altro istituto di analoga grandezza e specie di affari (par. 33.2). La raccolta di depositi non è soggetta a particolari limitazioni legali o amministrative. Valgono in proposito, pertanto, le regole generali fissate nell'art. 21 della KWG secondo le quali come depositi a risparmio, la cui caratteristica peculiare viene individuata nella stesura di un documento sotto forma di libretto di risparmio, possono essere accettate soltanto le somme che servono per accumulare o impiegare patrimonio, mentre le somme destinate ad essere utilizzate per la gestione corrente di imprese commerciali o per servizi di pagamento non rispondono a queste premesse e non possono pertanto essere accettate come depositi. Cio' non vale tuttavia per le somme di fondazioni che servono a scopi di pubblico interesse di beneficenza o religiosi. Per quanto concerne, invece, le condizioni generali che regolano la concessione del credito da parte delle banche cooperative, la legge del 1889 si limita a stabilire che compete all'assemblea generale fissare l'ammontare massimo del credito che puo' essere concesso ad uno stesso cliente, fatto salvo, pero', il rispetto delle limitazioni generali di cui agli artt. 13 e ss. del titolo II della KWG.

Oltre a ciò, i crediti concessi ad imprese che abbiano dei legami particolarmente stretti con la banca devono essere decisi con l'accordo di tutti i direttori previa consultazione del Consiglio di Sorveglianza della banca. Sotto il profilo fiscale, infine, le cooperative di credito sono assoggettate agli stessi tassi di imposizione, oggi dell'ordine del 56%, previsti per le altre banche (18).

FRANCIA

In Francia, le banche popolari Schulze-Delitzsch, pur avendo trovato in origine un precoce sviluppo, non riuscirono, in definitiva, a diffondersi durevolmente. Nel 1848 J.M. Prudhon fondò la "Banque Populaire" che durò pochi mesi e, poco dopo, H. Buchez creò "Le Crédit au Travail" che scomparve in seguito al colpo di stato del 1851. Béluzé riprendendo l'idea di Buchez fondò nel 1861 a Parigi con lo stesso nome una banca cooperativa senza azioni che ebbe un considerevole periodo di vita fiorente. Istituti analoghi sorsero a Lione, Lille, Nîmes, Strasburgo, etc... Nel 1865, per iniziativa del Walras e del Say fu fondata a Parigi la "Caisse d'escompte des Associations populaires". Sorsero, in pari tempo, molte piccole cooperative di credito che furono, però, spazzate via rapidamente dalla guerra del 1870.

A partire dal 1880 incomincia la propaganda per la fondazione delle banche popolari tipo Luzzatti della quale il Vigano fu uno dei protagonisti. Nel 1883, infatti, questi riuscì a creare la Banca Popolare di Mentone che divenne ben presto fiorentissima, mentre un'altra banca dello stesso tipo venne fondata a Lorient nel 1898.

Nel complesso però quello francese si dimostrò un terreno poco adatto allo sviluppo di un tal genere di istituti. Ben più ampio successo fu riscosso, infatti, dalle casse rurali del tipo Raiffeisen (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Agricole et Rural, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel) mentre le banche popolari vere e proprie si contano ancora oggi a poche decine essendo esse riuscite a svilupparsi ad un livello regionale piuttosto che locale (19).

E' solo nel 1917 che le banche popolari francesi trovano un loro specifico inquadramento normativo grazie ad una legge varata il 13 marzo di quell'anno ed in forza della quale esse venivano abilitate all'esercizio del credito nei confronti delle piccole e medie industrie.

Pochi anni più tardi, nel giugno del 1920, sulla base dei principi normativi contenuti in questa stessa legge, veniva creata la "Caisse centrale des Banques Populaires" (C.C.B.P.), istituto centrale di categoria avente lo scopo di attuare un collegamento tra le banche popolari francesi soprattutto in vista di una migliore utilizzazione del loro capitale, fungendo da stanza di compensazione contabile di tali aziende, assicurando loro un servizio di gestione delle eccedenze di tesoreria e concorrendo, se del caso, al finanziamento di progetti ed operazioni di particolare importanza. Essa, inoltre, avrebbe provveduto ad integrare la politica creditizia delle banche popolari mettendo a disposizione di queste ultime una serie di servizi tecnici comuni (acquisto di valute estere, conservazione di titoli, gestione di portafoglio, partecipazioni finanziarie, etc...) (20).

Allo scopo poi di formalizzare in un'unica, efficace struttura organica le diffuse istanze di rappresentanza unitaria e di tutela degli interessi professionali della categoria, con una legge del 24 luglio 1929, venne creata la "Chambre Syndicale des Banques Populaires", altro grande organismo centrale delle banche popolari francesi che ne assicura la rappresentanza nei confronti degli altri enti ed associazioni sia statali che private, curandone e favorendone anche tutte le questioni ed aspetti attinenti all'assistenza economica, finanziaria, tecnica e sociale. Si tratta, dunque, di un ente assimilabile, almeno sotto il profilo di queste sue specifiche mansioni, al nostro Istpopolbanche, dal quale, tuttavia, com'è agevole constatare, esso viene a differenziarsi per una concentrazione funzionale delle attività di coordinamento più strettamente tecnico delle iniziative concernenti l'esercizio del credito ed i servizi finanziari offerti alla clientela nell'altro grande organismo centrale del settore bancario cooperativo francese cui abbiamo accennato in precedenza, e cioè la C.C.B.P.

Analogamente peraltro a quanto verificatosi in Italia nell'immediato secondo dopoguerra con la costituzione della Centrobanca, anche in Francia le banche popolari cooperative hanno proceduto alla creazione di un istituto di credito di diritto privato "Le Crédit Hôtelier, Industriel et Commercial", per la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine ai settori dell'industria e del commercio che, unitamente agli altri due organismi di cui si è detto in precedenza e ad una rete di 38 banche popolari organizzate su base regionale, completa il quadro organizzativo di questo particolare settore della cooperazione di credito detentore oggi nel paese di una quota pari al 6,25 % del mercato nazionale dei depositi.

Notiamo peraltro che il C.H.I.C. è stato soppresso nel 1979 e che in sua vece è stata istituita la "Banque Populaire Fédérale de Développement" la quale assicura, pertanto, a tutti gli effetti la continuazione giuridico-funzionale del precedente istituto.

Da ultimo, osserviamo che a lato di questa struttura agiscono due banche specializzate a competenza nazionale : la C.A.S.D.E.N. - BP (Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale) che da più di vent'anni offre una vasta gamma di servizi finanziari oltre a quelli bancari classici al personale dell'Education Nationale, e la C.M.C.I. (Caisse Mobilière Commerciale et Industrielle), particolarmente orientata verso il finanziamento a medio termine dei beni d'investimento delle imprese (21).

Per quanto concerne poi l'inquadramento normativo delle banche in parola nell'ordinamento francese, va specificato che i fondamenti giuridici del fenomeno del credito cooperativo risiedono, oltre che nella già citata legge del 13 marzo 1917 sulla disciplina del credito alle piccole e medie imprese, nel c.d. "statuto della cooperazione" del 10 settembre 1947, che all'art. 1, lett. b) definisce la cooperativa come quel particolare tipo di "sociétés civiles ou commerciales dont les objectifs essentiels sont de : a) réduire au bénéfice de leurs membres les prix des produits ou des services en assurant les fonctions d'entrepreneur ou d'intermédiaire dont la rémunération grèverait les prix de revient ; b) d'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou par leur intermédiaire aux consommateurs." (22).

Dal combinato disposto delle norme contenute nelle due summenzionate leggi discende che il funzionamento delle banche popolari cooperative oltre a basarsi sui principi generali del diritto cooperativistico desumibili dallo statuto del '47 ed applicabili pertanto ad ogni società di questo tipo (quali : 1) il carattere personale dell'ammissione di nuovi membri la quale è subordinata all'approvazione dell'assemblea generale ; 2) il carattere nominativo delle parti del capitale sociale ; 3) la gestione democratica della società secondo il principio "un homme, une voix" ; 4) la costituzione di riserve di carattere collettivo), viene ad essere altresì sottoposto a talune regole particolari fissate nella normativa del '17 concernenti segnatamente i soci, la denominazione ed il capitale sociale che potremmo così sintetizzare :

- possono divenire soci della banca, previa debita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, tutte le persone morali o fisiche, le associazioni e le società a carattere mutualistico professionale, comprese le Casse di Risparmio che ne facciano richiesta purché giuridicamente capaci e riconosciute degne di credito dal Consiglio stesso ;
- Le parti di capitale sociale conferite sono sempre nominative e danno diritto ad un interesse annuale limitato al 6 % ; esse non possono essere negoziate che con l'approvazione del Consiglio e beneficiano delle misure di agevolazione fiscale previste nell'ambito della legge Monory del 13 luglio 1978 sulle coopératives ouvrières de production (S.C.O.P.) (23) ;

- il capitale puo' essere indifferentemente fisso o variabile purché gli aumenti di capitale non derivino, se non in via eccezionale, da incorporazione delle riserve ;
- la denominazione sociale deve sempre contenere la qualificazione di "banca popolare" seguita dalla dizione "disciplinata dalla legge del 13 marzo 1917 e modificazioni successive" nonché dall'indicazione di società cooperativa - eventualmente a capitale variabile (24).

Per quanto concerne, poi, le operazioni di incetta e di allocazione produttiva dei fondi raccolti, come già accennato in precedenza, oltre ai servizi bancari classici, le banche in oggetto sono in grado di offrire alla loro clientela una gamma alquanto, diversificata di servizi di più recente concezione (gérance de fortune ; piani assicurativi e di risparmio ; crédit bail ; partecipazioni finanziarie ; forfaiting ; servizi di assistenza-viaggi ; laboratori di ricerca e studi di mercato ; bureaux d'accueil animati da esperti di gestione finanziaria delle imprese ; bollettini informativi in materia fiscale, giuridica, contabile e sociale ad uso delle imprese finanziate) che testimonia il poderoso sforzo di rinnovamento e di adattamento alle particolari connotazioni che tende ad assumere il bisogno di assistenza tecnico-finanziaria delle imprese nel quadro di un panorama economico in continua evoluzione come quello attuale di recente intrapreso in Francia da questi particolari istituti creditizi.

Sotto il profilo fiscale, infine, pur essendo sottoposte al tasso d'imposta normale del 50 % previsto per le società commerciali, le banche popolari godono oggi di una serie di agevolazioni di carattere fiscale nel quadro delle disposizioni in materia cooperativistica di cui alla già accennata legge Monory del '78 (25).

BELGIO

In Belgio la prima banca popolare fu fondata nel 1864 da Leone d'Andrimont che tento' di trapiantare in questo paese il tipo di banca Schulze-Delitzsch a responsabilità illimitata. Quando, tuttavia, il pubblico comprese cosa fosse la responsabilità illimitata e protestò, si decise di adottare il sistema della responsabilità multipla.

Alcune banche di questo tipo sorsero e per qualche tempo riuscirono anche a sopravvivere ma nel complesso con poca fortuna a causa della concorrenza delle "Unions de Crédit" le quali erano banche senza capitale azionario versato, ma con capitale costituito da semplice impegno di sottoscrizione dei soci a cui favore esse potevano erogare crediti fino al concorso di un dato multiplo della somma sottoscritta; la banca, dal canto suo, si sarebbe procurata le somme a ciò necessarie con depositi o mutui. Fondate da W. Haeck, queste unioni sorsero in parecchi centri e fecero nel complesso una buona prova.

Dopo il 1880 vi fu un tentativo di ripresa del credito popolare vero e proprio : una banca popolare fu fondata a Liegi nel 1883, un'altra a Viviers, ma il tentativo non ebbe seguito (26).

Ben maggiore, invece, ed in misura proporzionalmente più accentuata che in altri paesi europei fu lo sviluppo incontrato dalle casse rurali Raiffeisen la cui formula apparve meglio rispondente alle esigenze di quelle popolazioni agricole che più gravemente erano state danneggiate dalla profonda crisi che colpì il settore cerealicolo tra il 1885 ed il 1890 e dalla pratica di sfrenato libero scambismo perseguita successivamente dai governi dell'epoca.

Per sfuggire al triste ricatto delle pratiche usuraie, cui soprattutto gli strati più umili dei ceti rurali erano costretti a sottostare per sopravvivere, gli agricoltori stessi presero l'iniziativa di dar vita a cooperative locali di risparmio e di credito richiamantesi ai principi del Raiffeisen.

La prima "Raiffeisenkas" belga fu creata a Rillaar nel 1892, ben presto seguita dalla fondazione di molti altri istituti dello stesso genere e dall'istituzione nel 1895 di un organismo centrale di coordinamento e di controllo delle attività poste in essere dalle varie casse locali oggi denominato "Centrale des Caisses Rurales" (C.E.R.A.).

E' nel corso degli anni trenta, però, ed in misura comparatamente minore nell'immediato secondo dopoguerra che le Raiffeisenkas raggiungono le punte di maggior sviluppo mentre questi ultimi dieci anni, come si rileva da un rapporto redatto nel corso dell'82 dalla stessa C.E.R.A. per conto del "Groupement des Banques Coopératives de la C.E.", sono caratterizzati piuttosto da una tendenza alla concentrazione in grandi unità giuridiche e, in concomitanza con un processo di rapida diminuzione del numero delle imprese agricole, da una diversificazione della struttura della clientela che le spinge a trascendere sempre più marcatamente il tradizionale quadro di riferimento puramente agricolo (27). Attualmente in Belgio si contano 408 casse Raiffeisen ed un istituto centrale di categoria la "Centrale Raiffeisenkas", di cui si diceva in precedenza, che con una rete di oltre 1 000 "guichets" distribuiti in maniera molto capillare su tutto il territorio, vengono a costituire un tipo di istituzione finanziaria tra i più importanti del paese, depositario, secondo una stima risalente al dicembre '82, di un importo complessivo di fondi di risparmio per 134 miliardi di franchi belgi pari a circa il 4 % dell'intero mercato nazionale del credito (28).

Giuridicamente le casse rurali belghe, compresa la loro centrale, si presentano come società commerciali cooperative a responsabilità limitata che, in quanto istituti di credito privati, sono posti sotto il controllo della "Commission Bancaire pour les Institutions Financières Privées", organismo autonomo di alta vigilanza in materia creditizia e di emissione di titoli e valori, cui in modo particolare competono le attività di accertamento della regolarità degli statuti delle casse stesse sotto il profilo della completezza di tutti gli elementi che per legge essi devono compiutamente riportare (ammontare minimo del capitale sociale, pari, nel caso delle società cooperative, a 10 000 000 di F.B. ; durata della società ; condizioni di ammissione dei nuovi soci ; indicazione degli amministratori ; specificazione dei poteri e della durata del mandato di questi ultimi ; modalità di ripartizione degli utili e delle perdite, etc...) nonché l'approvazione di ogni eventuale successiva modifica che dovesse essere apportata agli statuti stessi. Al parere conforme di tale commissione è subordinata ogni modifica delle condizioni concernenti il tasso creditore da corrisponderci sui fondi raccolti, la terminologia relativa ai libretti di risparmio ed ai conti di deposito, il prospetto delle lettere-contratto destinate al pubblico e degli estratti conto, etc... ed alla sua discrezionale valutazione è altresì rimessa la definizione dei parametri generali cui devono attenersi le singole aziende nella concessione di crediti alla loro clientela, in maniera tale che siano garantite la sicurezza e la possibilità di un rapido smobilizzo dei capitali investiti (29).

E' stabilito, in ogni caso, che l'ammontare massimo dei rischi che una cassa di risparmio privata può assumere nei confronti di uno stesso beneficiario non debba eccedere il limite del 30 % del capitale proprio o, eccezionalmente, del 40 % in presenza di garanzie cambiarie o fidejussorie supplementari.

Rileviamo, infine, che sotto il profilo fiscale i redditi d'impresa delle Raiffeisenkas sono soggetti ad un'aliquota d'imposta del 48 % suscettibile, tuttavia, di riduzione fino al 33 % nel caso che lo statuto preveda un margine limitato di distribuzione degli utili e che i redditi conseguenti all'accantonamento di fondi di risparmio presso banche e casse di risparmio private, pur essendo soggetti ad un prelievo alla fonte del 20 %, vengono considerati esentasse per la prima "tranche" di interessi fino a 30 000 F.B. (30).

LUSSEMBURGO

Per quanto concerne il Granducato di Lussemburgo, diciamo subito che, rappresentando ad un'attenta analisi il fenomeno della cooperazione di credito in tale paese nient'altro che il prodotto storicamente più maturo dell'evoluzione subita in un arco di tempo peraltro relativamente breve dalla figura tardo ottocentesca dei c.d. "comitati agricoli locali", libere associazioni contadine che venivano costituite per l'acquisto e l'utilizzazione in comune di sementi, concimi e macchine per la lavorazione dei campi, ci sembra risulti agevolmente comprensibile la circostanza che è sul modello delle casse rurali del tipo Raiffeisen che è venuto, nel corso del tempo, a strutturarsi l'intero settore bancario cooperativo nazionale (31).

In questo paese le prime casse rurali sorgono solo nel 1925 su iniziativa di alcuni agricoltori della valle della Mosella, ma già nel corso del 1926 esse appaiono affiliate ad un organismo centrale di categoria creato nel gennaio di quell'anno, la c.d. "Caisse Centrale Raiffeisen", oggi denominata "Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises".

Nonostante il grave limite di una normativa agraria risalente al marzo del 1900, assolutamente inadeguata e lacunosa per gli aspetti concernenti la cooperazione di credito (il che vale a spiegare, almeno in parte, il considerevole ritardo con cui sorgono in questo paese le prime banche cooperative vere e proprie), il numero delle banche in parola risulta più che decuplicato in poco meno di un decennio e continua a salire ancora, dopo una brusca battuta d'arresto dovuta alla seconda guerra mondiale, grazie alla revisione legislativa dell'intero sistema delle organizzazioni agricole nazionali realizzata col decreto granducale del 17 settembre 1945. La fondazione dell'ultima cassa rurale lussemburghese risale al 1962, mentre a partire dal 1970 l'avvio di un processo di concentrazione tramite fusione delle varie "Raiffeisenkaes" locali ne ha progressivamente ridotto il numero fino a che da oltre un centinaio se ne contano oggi solo 69 unità.

Allo stato attuale, potremmo dire che la struttura del credito cooperativo nel Granducato si articola ad un duplice livello :

- a) una base di 69 casse rurali locali detentrici di una quota del mercato nazionale dei depositi pari al 14 %, giuridicamente inquadrati come enti morali autorizzati all'esercizio locale del credito dal Ministro per l'Economia Nazionale e le Classi Medie su conforme parere del Ministro delle Finanze, e per le cui obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente tutti i membri della Cassa stessa ;
- b) un vertice di categoria rappresentato dalla "Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises" con funzioni di promozione e coordinamento dell'intero movimento cooperativo nazionale.

In base al decreto granducale del '45 ogni cassa locale dispone di :

- 1) un'Assemblea generale dei soci ognuno dei quali peraltro provvisto di un solo voto ;
- 2) un Comitato di direzione eletto dall'Assemblea generale e composto di almeno tre membri di provata fiducia e profonda competenza tecnica che provvede alla condotta generale degli affari della banca, all'ammissione dei nuovi membri, alla preparazione del bilancio annuale con l'annesso conto dei profitti e delle perdite ed alla rappresentanza in giudizio della cassa stessa ;

3) un Consiglio di Sorveglianza composto anch'esso di tre membri, avente compiti generali di vigilanza e controllo della gestione bancaria con obbligo di rendiconto annuale circa l'attività svolta all'Assemblea generale dei soci.

Analoga strutturazione organica presenta anche la "Caisse Centrale" che, pur rappresentando l'organo centrale delle casse rurali lussemburghesi, non possiede tuttavia uno statuto bancario vero e proprio e si limita a fungere da stanza di compensazione contabile tra le associazioni agricole affiliate, nonché da strumento di coordinamento e di sostegno allo sviluppo della cooperazione di credito nel paese.

Costituita sotto forma di "associazione agricola a responsabilità limitata", con personalità giuridica distinta da quella delle casse che ne fanno parte e che ne detengono quasi il 90 % del capitale sociale, essa è sottoposta al pari di tutte le altre istituzioni finanziarie operanti nel paese all'attività di controllo del "Commissariat au Contrôle des Banques" e del Ministero delle Finanze.

Rileviamo, infine, che a differenza di quanto è dato riscontrare nell'esperienza della generalità degli altri paesi europei, le cooperative di credito lussemburghesi non beneficiano di alcuna particolare agevolazione in materia di trattamento fiscale (32).

PAESI BASSI

Non diversamente da quanto è dato riscontrare nell'esperienza di altri paesi europei quali Belgio, Lussemburgo e Danimarca, nei Paesi Bassi il settore della cooperazione di credito si è venuto strutturando, praticamente fin dalle origini, sul modello tedesco delle casse rurali Raiffeisen risultando, pertanto, almeno in un primo tempo quasi esclusivamente orientato verso il finanziamento delle attività agricole e, solo successivamente, in epoca cioè più recente, verso il sostegno anche alle piccole e medie imprese.

Caratteristica peculiare delle "Raiffeisenbanks" olandesi, oltre a quelle di carattere più strettamente giuridico che vedremo tra breve, era fino al 1972 l'obbligo di affiliazione ad una delle due banche centrali cooperative create nel 1892, la "Cooperatieve Centrale" di Utrecht e la "Boerenleenbank" di Eindhoven, dalla cui fusione avvenuta appunto nel corso del 1972 è derivata la "Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.", meglio conosciuta come "Rabobank Nederland". E' questa, per delega della Banca Centrale, l'organo di vigilanza e di controllo delle cooperative di credito olandesi ed al tempo stesso il loro istituto centrale di categoria (33).

Costituita essa stessa sotto forma di cooperativa, vi fanno capo oggi in qualità di soci, che ne garantiscono anche le obbligazioni assunte, circa mille casse locali provviste di una rete di oltre tremila agenzie ; in più, con un volume di affari pari a circa il 40 % del mercato nazionale dei depositi ed al 35 % del mercato dei crediti ipotecari, la Rabobank è venuta recentemente ad imporsi come uno dei più importanti organismi finanziari del paese, non solo per l'agricoltura, ma anche per la media e grande industria nazionale.

Pur in mancanza nei Paesi Bassi di un'articolazione a livello regionale del settore bancario cooperativo sul tipo di quella francese o tedesca, la C. Rabobank dispone di nove uffici regionali di coordinamento e di controllo delle varie casse rurali distribuite all'interno del paese. Queste sono a loro volta suddivise in 44 sezioni che almeno due volte all'anno organizzano assemblee regionali cui partecipa anche una rappresentanza della Direzione generale e del Consiglio di Amministrazione della Centrale R.B.

Una sorta, poi, di consiglio tecnico-politico speciale, il "Centrale Kringvergadering", composto di 132 membri in rappresentanza delle varie banche cooperative locali, è incaricato di discutere le questioni di maggior importanza concernenti la politica bancaria della Centrale R.B. e di elaborare in materia proposte da sottoporre agli organi direttivi della Centrale stessa. Il quadro generale del credito cooperativo nei Paesi Bassi è, infine, completato da un certo numero di istituti specializzati in vari settori di attività economica e professionale gestiti direttamente dalla Rabobank, da un istituto di Credito ipotecario, la "Rabo-Hypotheek-Bank", da una società di finanziamento a medio-lungo termine, la "Lage-Landen", da un importante organismo assicurativo delle casse locali affiliate destinato a tutelare queste ultime contro i rischi non coperti da garanzie ipotecarie, la "Onderlinge Waarborgmaatschappij Rabobanken" (letteralmente : Compagnia di assicurazione del credito mutualistico), nonché da un fondo di garanzia mutualistica, la "Onderlinge Kredietverzekeringsmaatschappij-Rabobanken", destinato a coprire tutti quei rischi che non abbiano una relazione diretta con le operazioni di credito poste in essere quali incendio, furto, frode, distruzione, etc...

Volendo poi dare una valutazione del fenomeno della cooperazione di credito nei Paesi Bassi sotto il profilo strettamente giuridico, va rilevato che le Raiffeisen-banks rientrano nella più vasta categoria delle "Cooperatieve Vereniging", ossia "associazioni cooperative", di cui al secondo libro del "Burgerlijk Wetboek", il codice civile olandese, ove si tratta appunto delle persone giuridiche dando della cooperativa la definizione di "associazione avente per scopo la soddisfazione degli interessi dei suoi membri ed in vista della quale essa può contrarre ed eseguire impegni nei confronti dei suoi soci" (34). Pur essendo in via affatto generale rimessi alla scelta dei membri della cooperativa il tipo e l'ammontare della responsabilità che la costituzione della cooperativa comporta a loro carico, la Rabobank richiede a tutte le banche cooperative ad essa affiliate l'espressa adozione nei loro statuti del principio della responsabilità limitata dei loro soci per gli impegni da essi assunti fino a concorrenza di un ammontare massimo di cinquemila fiorini, unitamente alla previsione dell'integrale accantonamento, a titolo di riserva, degli utili derivanti dalla gestione dell'azienda (35).

Come tutti gli altri istituti di credito privati olandesi, poi, anche le banche cooperative sono sottoposte ai controlli statali previsti nell'ambito della "Wet Toezicht Kredietwezen", la "Legge sulla sorveglianza bancaria", ed alle prescrizioni di cui alle recenti modifiche del '79 in tema di elevazione del capitale minimo delle aziende di credito a 500 000 fiorini, di applicazione del principio della "doppia direzione" bancaria, secondo un modello direttoriale grosso modo analogo a quello che abbiamo già riscontrato nelle cooperative di credito tedesche, e soprattutto di obbligo di adesione ai fondi comuni di assicurazione e garanzia mutualistica di cui si diceva in precedenza, affinché, in caso di dissesto finanziario di un'impresa, subentri prontamente una sorta di "garanzia concorsuale" di tutte le altre.

Di una certa libertà, invece, le casse locali godono in tema di modifiche del tasso di interesse e di condizioni concernenti i depositi a risparmio, in relazione alle quali non è richiesta alcuna speciale autorizzazione da parte della C. Rabobank.

Sotto il profilo fiscale, infine, gli utili di esercizio delle banche cooperative sono soggetti ad un'aliquota d'imposta del 48 % per quanto attiene alla Centrale Rabobank, ridotta invece al 36 % in relazione a tutte le altre cooperative di credito a questa affiliate (36).

GRAN BRETAGNA

Per quanto concerne la Gran Bretagna, va detto che questo paese, che pure, con la creazione delle prime cooperative operaie e di consumo a Rochdale nel 1864, si puo' considerare come la culla del movimento cooperativo europeo, non si è dimostrato terreno propizio per lo sviluppo delle banche popolari e cio', oltre che per la diffusione precoce di altri istituti di credito, quali le Merchant Banks, le Clearing Banks, le Discount Houses che, grazie ad una gamma estremamente diversificata di servizi, sono riuscite ad indirizzarsi verso clienti di ogni estrazione sociale, anche per l'intenso sviluppo del sistema di produzione capitalistica che, diradando prima e più marcatamente che altrove le file dei piccoli produttori, fece scomparire ab initio buona parte di quella che avrebbe potuto essere la clientela delle banche cooperative in parola, rendendone dunque superflua la fondazione. Ciononostante, ne furono fondate alcune ma, nel complesso, queste rimasero esemplari isolati (37).

Il risultato di un siffatto stato di cose è che oggi nel paese non esiste che una sola grande banca mutualistica, la "Co-operative Bank Ltd" di Manchester che, tra l'altro, non è neanche una cooperativa di credito nel senso proprio del termine, bensì una sezione funzionalmente indipendente della "Scottish Co-operative Wholesale Society-CWS" - ossia "Società Scozzese di Vendita all'Ingrosso" - a capitale interamente controllato da quest'ultima, creata nel luglio del 1971 con il "Co-operative Bank Act", allo scopo di trasferire ad un'entità giuridica autonoma il complesso di attività e servizi finanziari gestiti in precedenza dal c.d. "dipartimento bancario", già "sezione depositi e prestiti" della CWS, in vista della promozione e del sostegno della cooperazione nel settore della vendita al dettaglio. Provvista di una rete di 71 agenzie nel South, in Galles, in Scozia e nell'Irlanda del Nord, di oltre 800 "Handybanks" - c.d. "banche elementari tuttotfare" - nonché di guichets e "cash-a-cheque points" in pressoché ognuna delle 4 500 società cooperative di vendita al dettaglio britanniche, la Coop-Bank è in grado di contattare oltre un milione e mezzo di clienti (commercianti, cooperative, sindacati, piccole e medie imprese agricole, grandi complessi commerciali, etc...), a disposizione dei quali offre un ventaglio completo di servizi altamente specializzati che vanno dalle più classiche operazioni di banca, all'attività di assistenza e finanziamento degli scambi con l'estero, come pure alla gestione di fondi patrimoniali, al forfaiting, al leasing, etc..., e che ne fanno una delle più prestigiose Clearing Banks britanniche (38).

A parte la Coop-Bank, comunque, non esistono oggi nel Regno Unito altri istituti di credito mutualistico degni di rilievo. Un certo sviluppo hanno avuto a partire dal '74 le cc.dd. "Friendly Societies" che sono piuttosto delle "Cooperative di prestito" costituite senza particolari formalità con l'apporto delle garanzie personali e solidali di tutti i membri in relazione al capitale preso a prestito, assai frequenti soprattutto nel settore agricolo: la cooperativa ottiene da una banca ad un tasso di interesse agevolato una certa somma di denaro che poi ridistribuisce tra i suoi membri. Va da sé, peraltro, che in questo caso la banca non conosce che un solo debitore e cioè la cooperativa stessa (39).

Va rilevata, infine, per quanto non sia fondatamente suscettibile di un accostamento al modello "classico" di cooperativa di credito come da noi intesa, l'esistenza di un tipo particolare di cooperazione a scopo mutualistico nel settore del risparmio e del credito che prende il nome di "Credit Union". Si tratta di "cooperative finanziarie" dotate di un unico fondo di risparmio creato con gli apporti di tutti i loro membri e che esse provvedono poi a ridistribuire tramite prestiti reciproci a condizioni di particolare favore "per scopi di previdenza e produttività" tra i soci stessi ed il cui tratto più caratteristico è dato dall'elemento di affinità comune che deve sussistere tra tutti questi ultimi (ad esempio l'esercizio della medesima attività professionale). Il loro peso non va comunque esagerato visto che attualmente essi si presentano, nel quadro di tutti gli istituti finanziari del Regno Unito, in un numero estremamente limitato (40).

IRLANDA

Una connotazione affatto peculiare presenta il fenomeno della cooperazione di credito in Irlanda. In questo paese, infatti, l'iniziativa cooperativa privata nel settore specifico del risparmio e del credito è stata surrogata da un intervento degli stessi pubblici poteri - risalente peraltro a tempi relativamente recenti - diretto alla creazione di istituti di credito speciale aventi per scopo il finanziamento agevolato di attività economiche di particolare importanza nel quadro dell'economia nazionale, quali l'"Agricultural Credit Corporation - ACC", per quanto concerne l'agricoltura e l'industria alimentare, ed il "Board Iaschigh Mhara-Irish Sea Fisheries Board-BIM", per quanto attiene invece la promozione e lo sviluppo dell'industria nazionale della pesca.

Quest'ultimo, in particolare, non raccoglie depositi presso il pubblico bensì dispone di un fondo di dotazione stanziato direttamente dal tesoro ed interviene a favore dei singoli pescatori e delle loro cooperative, sia attraverso la predisposizione di particolari facilitazioni di interessi su prestiti e sovvenzioni, sia impegnando a titolo di garanzia la propria firma presso le altre banche del settore privato (41).

DANIMARCA

In Danimarca quello dell'associazionismo cooperativo, per quanto concerne lo specifico settore del risparmio e del credito, si presenta come un fenomeno di acquisizione piuttosto recente se si considera che è nel 1915 che viene fondata la prima banca popolare cooperativa danese, ad Outtrup nell'Ovest dello Jutland, e che un vero e proprio sviluppo di questo particolare tipo di istituti creditizi si avrà in pratica solo all'indomani della Prima Guerra Mondiale.

Dopo poco meno di un decennio, tuttavia, le "Andelskassers" erano diventate già 99, tutte fin dalle origini strettamente legate al settore agricolo e, pertanto, concentrate esclusivamente nelle zone rurali del paese. Nel 1921 esse fondarono la "Sammenslutningen at danske andelskasser", ossia la Federazione delle banche cooperative danesi, il cui fine principale è, come si legge all'art. 1 del suo statuto, di "adoprarsi per procurare, attraverso la cooperazione di tutte le banche affiliate, condizioni economiche più sicure e favorevoli per ciascuna di esse, offrendo altresì una valida rappresentanza degli interessi di tutta la categoria" (42). Giova, comunque, osservare che tale collaborazione ha interessato, almeno fino al 1964, esclusivamente gli aspetti di carattere strutturale-organizzativo e tecnico-funzionale in senso stretto: è solamente in quell'anno, infatti, che si è avuto un vero e proprio salto di qualità nelle iniziative di coordinamento delle attività poste in essere da tali istituti con la costituzione, da parte delle Andelskasser stesse di un "Depositum og låne fond", ossia Fondo di risparmio e prestiti, avente per scopo di "rendere possibile una migliore utilizzazione da parte delle banche associate dei mezzi raccolti migliorando la capacità di ciascuna di esse di far fronte a specifiche situazioni di difficoltà tramite la colletta di fondi di deposito e la pronta concessione all'occorrenza di prestiti alle banche stesse."

Nel 1970 questo fondo è stato trasformato in una vera e propria banca commerciale, la "Danske Andelskassers Banks A/S", società per azioni con capitale interamente controllato dalle banche cooperative promotrici e sede centrale al Hammershoej, che rappresenta oggi l'Istituto centrale di categoria delle cooperative di credito danesi, ed il cui scopo primario è quello di fungere da stanza di compensazione per le banche affiliate, ponendo altresì in essere per conto di queste ultime tutte quelle operazioni bancarie - come ad esempio il disbrigo delle pratiche valutarie di assistenza tecnico-finanziaria afferenti agli scambi con l'estero - che esse, individualmente considerate, per i vincoli posti dalle disposizioni legislative attualmente vigenti, non sarebbero in grado di esplicitare da sé medesime (43).

L'avvio a partire dai primi anni settanta di un forte processo di concentrazione delle cooperative di credito danesi ha fatto sì che allo stato attuale esistano nel paese solo 58 Andelskassers, giuridicamente costituite sotto forma di società cooperative a responsabilità illimitata esercenti a livello esclusivamente locale la raccolta del risparmio ed abilitate all'erogazione di crediti a breve termine nei confronti dei soli soci, che, con un numero di circa 20 000 membri ed oltre 50 000 clienti, globalmente considerate, detengono una quota pari all'1,5 % del totale del mercato nazionale dei depositi (44).

Va rilevato che in Danimarca tali istituti, a differenza di quanto è dato riscontrare nella generalità degli altri paesi europei, non sono sottoposti ad una speciale disciplina legislativa in tema, ad esempio, di ammontare minimo del capitale sociale, ripartizione degli utili, procedure di ammissione di nuovi soci, etc..., e che le sole disposizioni normative di cui essi sono specifici destinatari sono quelle di cui ad una legge del maggio 1934 contenente la previsione dei criteri generali da seguirsi per la definizione dei rispettivi limiti di competenza territoriale.

D'altro canto, essi sfuggono anche alle previsioni di cui alla "Lovbekendtgørelse om banker og sparekasser", la Legge sulle banche commerciali e di deposito del 1975, applicabili ai soli istituti di credito costituiti sotto forma di "società anonima"; di qui, l'attività di controllo particolarmente intensa nei loro confronti esercitata in tutte le fasi della loro esistenza dalla "Danske Nationalbank" per il tramite del "Tilsynet med banker og sparekasser"; ossia il Dipartimento Governativo di Vigilanza sulle banche commerciali e gli istituti di deposito e di credito, cui, in particolare, competono l'approvazione degli statuti delle singole banche cooperative e la preventiva autorizzazione delle disposizioni regolamentari predisposte dalla stessa Federazione delle banche cooperative danesi, di cui abbiamo fatto menzione più sopra, al fine di allineare "de facto", in osservanza delle norme generali di volta in volta emanate dalla Banca di Danimarca, l'attività delle Andelskassers ad essa affiliate a quella delle ordinarie banche commerciali e di deposito nazionali (45).

E' la Danske Nationalbank, peraltro, che fissa di anno in anno il limite massimo di espansione del credito che può essere erogato dalle singole banche cooperative: entro tale margine ognuna di esse è libera di determinare e perseguire la propria politica bancaria con l'obbligo tuttavia di sottoporre alla preventiva autorizzazione della Federazione delle banche cooperative quelle operazioni di credito che eccedano il 35 % dell'ammontare del capitale sociale e di redigere conseguentemente un dettagliato rapporto da rimettersi annualmente alla Federazione stessa.

Per quanto concerne, poi, gli aspetti fiscali della disciplina delle Andelskassers danesi, può essere interessante notare che queste godono di una speciale esenzione tributaria in virtù della loro natura di associazioni economiche esercenti la specifica attività di cui all'oggetto sociale nei confronti dei soli soci ed in un ambito, per di più, territorialmente determinato secondo rigorosi limiti.

Va da ultimo rilevato che, allo scopo di garantire i depositi dei loro clienti in caso di bancarotta o comunque di grave dissesto finanziario di alcune di esse, le cooperative di credito danesi hanno istituito nel 1973 un fondo comune di garanzia denominato "Andelskassers Faellesfond" annualmente alimentato con i contributi delle aziende che ne fanno parte e che prontamente provvede a concedere prestiti a favore degli istituti che ne richiedano l'intervento (46).

SPAGNA

Un discorso a parte, a nostro avviso, merita nel contesto del tipo di indagine che stiamo qui conducendo, la Spagna, paese nel quale sulla base della documentazione da noi raccolta, la creazione - risalente, peraltro, solo a questi ultimi anni - di istituti di credito cooperativo, risulta essersi rivelata, per un complesso di motivazioni di varia natura, un'iniziativa che potremmo "tout court" definire senz'altro fallimentare. Mentre, infatti, da un lato, essa appare come il risultato di una serie di sforzi "isolati", avulsi, cioè da una qualunque prospettiva di riferimento ad una valida struttura organica unitaria, suscettibile di assicurare, sul piano operativo, quell'attività di sistematico coordinamento che per ogni azienda di credito rappresenta, invece, la garanzia stessa di una più serena ed efficace gestione dei propri mezzi, oltre che di un più corretto e puntuale adempimento dei propri impegni, dall'altro, un'errata impostazione legislativa di base, cui ancora oggi non si è posto rimedio, viene a configurare in questo paese le cooperative di credito come nient'altro che "uno strumento del movimento cooperativo generale destinato al finanziamento esclusivo di altre società cooperative operanti nei più svariati campi di attività economica nazionale." (47).

Se a quanto sopra si aggiunge, poi, che una serie di clamorosi scandali relativi a gravi dissesti finanziari degli istituti in questione ha notevolmente incrinato la credibilità di questi ultimi presso il grande pubblico e, conseguentemente, accentuato la diffidenza dei pubblici poteri verso tutto quanto abbia attinenza con l'associazionismo cooperativo in materia di risparmio e credito, si comprende agevolmente la circostanza che in Spagna sono state le Casse di Risparmio a svolgere la funzione storicamente assolta nella generalità degli altri paesi europei dalle cooperative di credito.

A voler essere precisi, si dovrebbe dire che la stessa concezione "Raiffeiseniana" del credito cooperativo come forma di credito in senso lato "sociale", destinato, cioè, al finanziamento dei membri stessi della formazione sociale che ne ha per oggetto l'esercizio e potenzialmente aperto al coinvolgimento nell'impresa cooperativa di tutti coloro che rientrano nelle categorie sociali ai cui bisogni questa si prefigge di rispondere con la propria attività, risulta sconosciuta alla legislazione spagnola. Si pensi che ancora oggi quest'ultima fa divieto ai privati di essere ad un tempo soci e beneficiari dell'attività creditizia esplicita da una banca cooperativa, a meno che questi non figurino come membri di una società cooperativa avente differente oggetto sociale che sia essa stessa "socia" della cooperativa di credito.

Anche quest'ultima possibilità, tuttavia, è stata recentemente posta al centro di accese controversie dottrinali tra gli ispiratori del cooperativismo spagnolo, senza che, peraltro, si sia pervenuto ad un'uniformità di giudizi in proposito.

Le sole eccezioni che a tale riguardo è dato rilevare e che, dunque, a buon diritto, a nostro avviso, meritano di essere assunte a punti di riferimento ancora più preziosi all'interno dell'oscuro quadro che si è venuto sin qui delineando, sono rappresentate da un ristretto numero di "Cajas Rurales" che, pur avendo sostanzialmente per oggetto il finanziamento delle varie cc.dd. "Cooperativas del Campo", in taluni casi erogano crediti anche ai propri membri, limitandosi, in ogni caso, al sostegno delle sole attività ed iniziative attinenti al settore agricolo, e dalla "Caja Laboral Popular" fondata nel 1959 a Mondragon, nei Paesi Baschi, che, oltre ad essere l'istituto di promozione, coordinamento ed assistenza tecnico-finanziaria delle oltre 150 cooperative agricole, di produzione, consumo ed insegnamento

operanti nella regione (ULGOR-AUZO-LAGUN, EROSKI, ESCUELA PROFESIONAL POLITECNICA), agisce da strumento di drenaggio del risparmio locale in vista della canalizzazione di quest'ultimo verso il finanziamento di iniziative che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro (48).

Un'esperienza, poi, molto interessante, apparsa, tuttavia, solo in questi ultimi anni, è rappresentata dalle cc.dd. "Sociedades de Garantía Reciproca", libere associazioni imprenditoriali di base, categoricamente vintate all'epoca della dittatura franchista, aventi lo scopo di agevolare il finanziamento delle attività delle piccole e medie imprese nazionali tramite la negoziazione per conto di queste ultime di crediti a condizioni di particolare favore presso il sistema finanziario tradizionale e, se del caso, la costituzione in garanzia di avalli e fidejussioni.

Esistono attualmente nel paese circa cinquanta società di questo tipo - strutturalmente organizzate in maniera pienamente autonoma ed indipendente ed operanti a livello esclusivamente provinciale sotto la vigilanza della Direzione generale della Politica Economica e Finanziaria e della Banca di Spagna - che nell'agosto del 1982 hanno costituito a Madrid la "Sociedad de Garantías Subsidiarias S.A. - SO. GA. SA.", "sociedad anonima" con capitale sociale di 525 milioni di pesetas, della quale sono azionisti per la maggior parte le stesse società di garanzia reciproca locali, ed operante, in pratica, come fondo di garanzia generale "in seconda istanza" per tutte le società affiliate in relazione alle operazioni finanziarie da queste sottoscritte.

Analoghe funzioni sono oggi svolte, peraltro, nel paese anche da un istituto speciale di diritto pubblico di recente costituzione, la "Sociedad Mixta de Segundo Aval S.A." con sede a Madrid e capitale interamente controllato dallo Stato tramite il "Banco Oficial de España".

Sotto il profilo normativo, allo stato attuale in fondamenti della disciplina delle cooperative di credito in Spagna vanno, in buona sostanza, rinvenuti nella "Ley General sobre las Cooperativas" del 19 dicembre 1972 n. 52, e nelle disposizioni speciali di cui al Decreto Reale del 3 novembre 1978 n. 2860 che all'art. 1, punto secondo, dà delle cooperative in parola la seguente definizione: "Istituzioni aventi come oggetto sociale esclusivo il soddisfacimento dei bisogni finanziari degli organismi cooperativi associati, ovvero dei soci di questi ultimi (...)", specificando inoltre che: "esse potranno accettare fondi in deposito ed offrire tutti i servizi bancari che risulteranno necessari in vista della migliore realizzazione dei loro scopi cooperativi, fatta eccezione per quelli espressamente riservati ad altri istituti creditizi. Conformemente, tuttavia, al disposto dell'art. 51 della Legge Generale sulle Cooperative n. 52/74, esse non potranno esercitare le operazioni di credito di cui all'oggetto della loro attività che nei confronti dei loro soci e dei privati-persone fisiche membri degli organismi associati.

Dispone, poi, il medesimo decreto che all'atto della costituzione l'ammontare del capitale posseduto dalle cooperative in questione non dovrà essere inferiore a:

- 1) 50 milioni di pesetas nei centri urbani con meno di 100 000 abitanti;
- 2) 100 milioni di pesetas nei centri aventi un numero di abitanti non superiore a 500 000;
- 3) 150 milioni di pesetas nei centri con più di 500 000 abitanti;
- 4) 300 milioni di pesetas nelle città di Madrid e Barcellona.

Esse dovranno, inoltre, riportare espressamente nei loro statuti una serie di prescrizioni di principio di carattere generale di cui agli artt. 4-7 del decreto in parola che potremmo così sintetizzare :

- 1) il valore di ciascun titolo rappresentante gli apporti obbligatori di capitale non dovrà essere inferiore a 10 000 pesetas ;
- 2) l'ammontare massimo della partecipazione al capitale della cooperativa per ogni persona fisica, gruppo di persone od organismi collegati non dovrà sorpassare un terzo dell'ammontare complessivo del capitale stesso ;
- 3) il 50 % del capitale sottoscritto dovrà essere versato immediatamente ; l'ammontare residuo entro un lasso di tempo non superiore a due anni, ovvero entro il minor termine eventualmente richiesto dal rispetto del coefficiente minimo di garanzia fissato per gli istituti in questione con ordinanza del "Ministerio de Economía Nacional" del 26 febbraio 1979 e pari all'8 % del totale dei depositi raccolti in conto corrente o sotto forma di conti di deposito, a vista o a termine, con esclusione di quelli effettuati da altri organismi di risparmio e credito ;
- 4) senza autorizzazione della banca di Spagna la cooperativa non potrà procedere a rimborsi, totali o parziali, delle parti di capitale sociale nei confronti dei propri membri che una volta decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisizione da parte dei richiedenti dello "status" di socio. Tale rimborso, peraltro, non avrà luogo qualora da esso derivi un abbassamento del coefficiente di garanzia al di sotto della soglia minima specificamente stabilita per l'istituto in questione ;
- 5) nel caso poi che, decorso il termine prescritto dallo statuto, la cooperativa non sia ancora in grado di soddisfare la richiesta di rimborso in parola per la limitazione di cui all'ultimo capoverso del punto dianzi esposto, non resterà altra soluzione che dar seguito alla procedura di immediato scioglimento dell'ente stesso ;
- 6) per tutta la durata dei primi tre esercizi, infine, non si potrà procedere né alla corresponsione degli interessi sulle parti di capitale versate, né alla ripartizione degli eventuali ristorni derivanti dall'attività cooperativa posta in essere. Le eccedenze rese così disponibili in tale lasso di tempo dovranno essere destinate ai fondi obbligatori di cui all'art. 7 del decreto in questione, ed alla costituzione previa apposita autorizzazione della Banca di Spagna, di una nuova riserva speciale indisponibile.

Sotto il profilo tecnico-operativo, poi, va detto che compete al Ministro dell'Economia Nazionale fissare l'ammontare massimo dei crediti che, in linea di conto o per firma, le cooperative di credito possono accordare ad un medesimo beneficiario, tenendo conto, oltre che delle risorse complessive su cui può fare affidamento ciascuna di esse, anche della maggiore o minore rischiosità delle operazioni di cui viene richiesto il finanziamento.

Va anche precisato che, oltre al summenzionato coefficiente minimo di garanzia, le cooperative di credito e le Casse Rurali spagnole sono tenute a rispettare un coefficiente minimo di investimenti obbligatori in titoli di Stato o cartelle a reddito fisso emesse da Istituti di Credito agrario quotati in Borsa equivalente al 20 % del totale dei depositi raccolti, a vista e a termine, a risparmio ed in conto corrente, esclusi quelli effettuati da altri istituti di risparmio e credito.

Dal punto di vista fiscale, infine, rileviamo che gli istituti in parola beneficiano, rispetto alle altre società di capitali, di una riduzione dell'aliquota d'imposta sui redditi d'esercizio dal 33 % al 18 %, attualmente elevata al 22 % (49).

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- 1) FANTINI N., Les origines et les développements de la coopération internationale du crédit populaire in "Cred. Pop." 1970, pag. 269.
- 2) RIVOIRE J., Les banques dans le monde, Presses Universitaires de France, 1984, pag. 53.
- 3) FANNO E., Le banche popolari in "Enciclopedia Italiana", Vol. VI, Milano 1930, pag. 46.
- 4) Ibidem, pag. 47.
- 5) Ibidem, pag. 48.
- 6) ALBERICI A., Le cooperative di credito, Milano, 1980, pagg. 34 e 35.
- 7) In tal senso : RUOZI R., Guida alle Banche Popolari Italiane, Roma, 1982, al cui schema di trattazione ci atterremo, in buona sostanza, nello sviluppo della presente sezione dell'elaborato.
- 8) Si vedano: GALGANO F., Le società per azioni altre società di capitali e le società cooperative, Bologna, 1973, pag. 235, nonché BALOSSINI, Aspetti operativi negli statuti delle banche popolari italiane, Milano, 1975, pag. 30.
- 9) Sull'argomento cfr. in particolare: DE FERRA, Principi costituzionali in materia di cooperazione e carattere di mutualità in Rivista Societaria, '64; nonché FERRI G., Le Società, Torino, 1971; GRAZIANI A., Società cooperativa e scopo mutualistico, in Rivista del Diritto Commerciale, '67 e COLOMBO G.E., Osservazioni sulla natura giuridica delle cooperative in Rivista del Diritto Commerciale, '59.
- 10) GRAZIANI A., Diritto delle Società, Napoli, 1963; FERRI, La cooperativa come società in Rivista Societaria, '57; ASCARELLI T., Cooperative e Società in Problemi giuridici, vol. II, Milano 1959.
- 11) SIMONETTO E., La cooperativa e lo scopo mutualistico in Bollettino dell'Associazione Tecnica delle Banche Popolari Italiane, n. 12, 1970, pag. 41.
- 12) Cfr. RUOZI R., Op. Cit. pag. 25.
- 13) WINTER H.W., Les coopératives de crédit en R.F.A. in Droit des Affaires du Marché Commun, Paris, 1981, Tome VI, pagg. 77 e segg.
- 14) BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN, Bericht Über Strukturen und Organisation für Vereinigung der Spar - und Kreditgenossenschaften der E.W.G., Bonn, 1982, pag. 14.
- 15) Ibidem, pag. 10.
- 16) HANDWORTERBUCH DES GENOSSENSCHAFTSWESENS (HDG) Deutscher Genossenschafts-verlag, Wiesbaden, 1980, pag. 1356.

- 17) WINTER H.W., Les coopératives... cit. pag. 77-3.
- 18) BUNDESVERBAND... cit., pag. 11.
- 19) CONFEDERATION INTERNATIONALE DU CREDIT POPULAIRE: Les banques populaires au service de leurs clientèles - Rapports nationaux présentés au Congrès de Cologne du 11 au 13 octobre 1978, pag. 87.
- 20) CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES, Rapport d'organisation, Paris, 1982, pag. 7.
- 21) CONFEDERATION INTERNATIONALE DU CREDIT POPULAIRE, cit. pag. 88.
- 22) LAGARDE G., Droit Commercial, Paris, 1980, Tome II, pag. 649.
- 23) SIBILLE H., Les coopératives ouvrières de production en France et dans la CEE. - La documentation française, Paris, 1982, pag. 57.
- 24) CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES, cit. pagg. 8-9.
- 25) Ibidem, pag. 12
- 26) RIVOIRE J., op. cit., pagg. 57-59.
- 27) CENTRALE RAIFFEISENKAS-C.E.R.A., Rapport d'organisation, Louvain, 1982, pag. 7.
- 28) TANGHE P., Raiffeisenbanken in Belgien, in Kredietwesen, 15 mai 1984, pag. 442.
- 29) CONFEDERATION INTERNATIONALE DU CREDIT POPULAIRE, cit. pag. 40
- 30) TANGHE P., op. cit. pag. 443.
- 31) CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, Rapport d'organisation-Luxembourg, 1981, pag. 8.
- 32) Ibidem, pag. 10.
- 33) VAN DEN ADEL, Genossenschaftsbanken in Niederlande in Kreditwesen, cit., pag. 457.
- 34) Ibidem, pag. 458.
- 35) RABOBANK NEDERLAND, Organisatieverslag voor de Vereniging van coöperatieve banken van de Europese Gemeenschap - Utrecht, 1982, pag. 10.
- 36) Ibidem, pagg. 11-12.
- 37) FANNO, Le banche popolari, cit. pag. 48.
- 38) CONFEDERATION INTERNATIONALE DU CREDIT POPULAIRE, cit. pagg. 99-102.
- 39) PASS D., Crédit Coopératif, in Droit des Affaires du Marché Commun, Paris, 1981, Vol. VI, pag. 78.
- 40) CO-OPERATIVE BANK P.C.C., Organisation Report - Manchester, 1982, pag. 13.
- 41) IRISH SEA FISHERIES BOARD, Organisation Report -Dublin, 1982, pagg. 1-7.

- 42) DANSKE ANDELSKASSERS, Organisationsrapport - Hammershøj, 1982, pag. 9.
- 43) Ibidem, pag. 10.
- 44) HANSEN J.C., Genossenschaftsbanken in Dänemark in Kreditwesen cit., pag. 444.
- 45) DANSKE ANDELSKASSERS, cit., pag. 10.
- 46) Ibidem, pag. 12.
- 47) SOCIEDAD DE GARANTIAS SUBSIDIARIAS S.A. - SO.GA.SA., Informe de organización, Madrid, 1982, pag. 4.
- 48) SIBILLE, Les coopératives ouvrières de production, op.cit., pagg. 247 e ss. .
- 49) SOCIEDAD DE GARANTIAS SUBSIDIARIAS S.A., Cit., pag. 10.